



REGIONE CAMPANIA

POR CAMPANIA 2000-2006

ASSE 5 - CITTA'

**MISURA 5.2 "SOSTEGNO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO IMPRENDITORIALE NELL'AMBITO DEI
PROGRAMMI DI RECUPERO E SVILUPPO URBANO"
AZIONE A) AIUTI ALLE PICCOLE IMPRESE NEI PROGETTI INTEGRATI CITTÀ CAPOLUOGO**

LINEE GUIDA PER I BENEFICIARI FINALI

**Deliberazione n. 1501 del 29 luglio 2004
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 44 del 13 settembre 2004**

Indice

PREMESSA	3
1. DAL QCS AL POR CAMPANIA: OBIETTIVI E STRATEGIE DELL'ASSE V	3
2. LE FUNZIONI DEI BENEFICIARI FINALI	6
2.1 <i>Predisposizione, pubblicazione e diffusione del bando pubblico</i>	6
2.2 <i>Erogazione delle risorse finanziarie ai destinatari finali</i>	7
2.3 <i>Controllo e rendicontazione</i>	7
2.4 <i>Richiesta anticipi e saldo alla Regione Campania</i>	9
2.5 <i>Monitoraggio</i>	9
3. ELEMENTI TECNICI PER LA REDAZIONE DEI BANDI PUBBLICI	11
3.1 <i>La normativa di riferimento</i>	11
3.2 <i>Programmi di investimento e tipologie di attività ammissibili</i>	12
3.3 <i>Disponibilità finanziarie</i>	12
3.4 <i>Soggetti destinatari</i>	13
3.5 <i>Forma ed intensità di aiuto</i>	13
3.6 <i>Settori di attività ammissibili</i>	15
3.7 <i>Spese Ammissibili</i>	15
3.8 <i>Procedure per la concessione degli aiuti</i>	21
3.9 <i>Revoca delle agevolazioni</i>	34
ALLEGATO 1 - TIPOLOGIA DI SERVIZI AMMISSIBILI	36
ALLEGATO 2 - ESPLICITAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE	39
ALLEGATO 3 - ESTRATTO DAGLI "ORIENTAMENTI COMUNITARI SUGLI AIUTI DI STATO PER IL SALVATAGGIO E LA RISTRUTTURAZIONE DI IMPRESE IN DIFFICOLTÀ"	398
APPENDICE	429
<i>Definizione di piccola impresa valida fino al 31/12/2004</i>	43
<i>Definizione di piccola impresa in vigore dal 1/01/2005</i>	44

PREMESSA

Le presenti Linee Guida sono indirizzate alle Amministrazioni Comunali beneficiarie dell’Azione a) “Aiuti alle PMI nei P.I. città capoluogo” della Misura 5.2 “Sostegno alla riqualificazione del tessuto imprenditoriale nell’ambito dei programmi di recupero e sviluppo urbano” dell’Asse V - Città del POR Campania 2000/2006.

Le Linee Guida contengono le indicazioni per la redazione dei bandi attuativi e per le attività di monitoraggio, controllo e rendicontazione, come stabilito dal POR Campania 2000/2006 e dal relativo Complemento di Programmazione.

Le Linee Guida costituiscono, quindi, lo strumento operativo per l’attuazione delle operazioni previste nei Progetti Integrati con riferimento alla Misura 5.2, Azione a) - e, in particolare, degli interventi a favore delle imprese artigianali, commerciali e di servizio - nonché per l’illustrazione delle procedure per la sorveglianza dei programmi stessi.

Il documento è articolato in 3 capitoli. Nel primo si riportano gli obiettivi e le strategie dell’Asse V a partire dal Quadro Comunitario di Sostegno. In particolare, si indica la strategia perseguita dalla Regione Campania nel POR 2000/2006 a livello di Asse e di Misura.

Il capitolo due riporta dettagliatamente i principali obblighi e le funzioni dei Beneficiari Finali in riferimento alle diverse attività che fanno capo agli stessi.

Infine, il capitolo 3 detta le indicazioni metodologiche e tecniche che dovranno essere seguite dai Beneficiari Finali nella redazione dei Bandi attuativi dell’Azione a) della Misura 5.2.

1. DAL QCS AL POR CAMPANIA: OBIETTIVI E STRATEGIE DELL’ASSE V

Nell’ambito dell’Asse Città, la strategia del Quadro Comunitario di Sostegno si basa sulla necessità di rafforzare il sistema urbano del Mezzogiorno con una maggiore integrazione degli interventi e un forte partenariato istituzionale, economico e sociale, valorizzando le esperienze più innovative già sperimentate, tra le quali, in particolare, le esperienze realizzate nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria URBAN.

L’area prioritaria di intervento è la *migliore articolazione del ruolo e delle funzioni delle città nel proprio contesto territoriale*. Tale articolazione consente di aumentare la competitività del sistema urbano meridionale attraverso l’individuazione e la valorizzazione del ruolo di ciascuna città radicata nel contesto regionale. In particolare la strategia mira a rafforzare le funzioni di poli di crescita delle grandi città e il ruolo di sostegno ai processi di sviluppo locale dei centri minori, riconoscendo l’importanza dei legami con l’hinterland e con le zone circostanti al fine di migliorare lo sviluppo equilibrato del territorio.

La strategia deve attuarsi nell’ambito di un disegno regionale, in cui lo sviluppo urbano si integra con quello complessivo. In tal senso, è assegnato alle Regioni il compito di identificare le potenzialità di ciascuna città nel contesto più ampio del territorio regionale per realizzare specifici programmi di sviluppo urbano sostenibile, integrato e bilanciato con il resto territorio (ad esempio: lo sviluppo di servizi specializzati, qualificati, innovativi a favore delle attività produttive, di ricerca, del tempo libero; la creazione o promozione di reti internazionali di ricerca, sede di istituti culturali e di alta formazione anche di richiamo internazionale).

Nel quadro di una strategia di sviluppo urbano così definita, gli interventi possono contenere azioni legate agli ambiti di intervento sotto descritti, purché attuati tenendo conto dei principi di integrazione e concentrazione:

1. il *miglioramento della qualità urbana*, soprattutto nelle grandi città, che rappresenta una condizione necessaria per aumentare la capacità di attrazione di capitali e la competitività economica e per ridurre il disagio sociale. In tale contesto è necessario uno sforzo per programmare e gestire in modo innovativo tali interventi, promuovendone l'integrazione intorno a progetti e iniziative che affrontano in maniera completa le varie problematiche di sviluppo urbano, anche valorizzando la partecipazione di capitali privati;
2. il *rafforzamento del capitale sociale*, attraverso il miglioramento dell'offerta di servizi sociali, in particolare per le fasce più deboli e per i soggetti a rischio di emarginazione e di esclusione e la conseguente creazione di nuovi posti di lavoro, valorizzando le opportunità offerte dallo sviluppo dell'economia sociale e del terzo settore. L'obiettivo è la promozione di servizi territoriali integrati alla persona e alle comunità, centrata sulla valorizzazione delle risorse umane, lo sviluppo di infrastrutture e di servizi per le persone e la comunità e sulla localizzazione di nuove iniziative imprenditoriali, attraverso interventi concertati promossi a livello locale, in cui sia dato particolare stimolo alle imprese del terzo settore, con particolare attenzione all'imprenditorialità, all'autofinanziamento e alla ricerca della domanda privata.

L'obiettivo globale dell'Asse Città del QCS è il seguente:

"Migliorare l'articolazione funzionale e la qualità del sistema urbano del Mezzogiorno attraverso la definizione del ruolo delle città nel loro contesto regionale, e in particolare: creare condizioni economiche, amministrative e sociali adatte allo sviluppo imprenditoriale; aumentare la competitività e la produttività strutturale dei sistemi economici territoriali; favorire la localizzazione di nuove iniziative nelle aree urbane e metropolitane specie nei servizi alle persone e alle imprese; combattere la marginalità sociale e favorire i processi di recupero della fiducia sociale; riqualificare il contesto urbano, con particolare attenzione per gli aspetti ambientali."

L'obiettivo globale mira essenzialmente al potenziamento del settore economico-produttivo, ritenuto trainante rispetto a tutti gli altri fattori che incidono sulla qualità urbana. Tuttavia l'obiettivo sottolinea anche la necessità di affrontare direttamente i problemi sociali che investono le città, che la sola crescita economica non consente di superare.

Riprendendo il QCS, Il POR Campania individua nella *migliore articolazione del ruolo e delle funzioni delle città nel proprio contesto territoriale* l'area prioritaria di intervento dell'Asse Città, al fine di aumentare la competitività del sistema urbano regionale mediante la valorizzazione delle potenzialità di ciascuna città, il potenziamento della loro funzione di poli di crescita e centri di servizi per i sistemi territoriali e i sottosistemi produttivi della regione. La strategia si basa, innanzitutto, sul riconoscimento delle potenzialità di ciascuna città nel contesto più ampio del territorio regionale e, applicando il principio di concentrazione degli interventi, sulla finalizzazione delle maggiori risorse alla realizzazione di specifici Programmi di Sviluppo. I progetti devono prevedere interventi per il potenziamento o lo sviluppo di servizi specializzati, qualificati, innovativi a favore delle attività produttive, di ricerca, del tempo libero; interventi rivolti alla creazione o promozione di reti internazionali di cooperazione, alla realizzazione di sedi di istituti culturali e di alta formazione anche di respiro internazionale.

In secondo luogo, il POR Campania sostiene *politiche integrate di riqualificazione fisica e rigenerazione sociale*, perseguendo gli obiettivi di qualità dello spazio fisico, salvaguardia e valorizzazione delle risorse urbane ed ambientali, efficienza dei servizi sociali e della rete commerciale, riduzione dell'esclusione e della marginalità sociale, sicurezza, rigenerazione sociale ed economica dei quartieri in crisi. Gli ambiti di attuazione da privilegiare sono dunque i centri storici, le periferie, le aree dismesse, le aree in abbandono o marginali, nonché i contesti di città diffusa nelle maggiori città o conurbazioni della regione. Il miglioramento della qualità urbana rappresenta una condizione necessaria per aumentare la capacità di attrazione di capitali e la competitività economica e per ridurre il disagio sociale. In tal senso, questa seconda area di intervento può risultare, in taluni contesti urbani regionali, strettamente connessa alla prima. È anzi auspicabile che riqualificazione urbana e sviluppo di funzioni di eccellenza e innovative si integrino quanto più possibile nei programmi di intervento nelle città.

L'attuazione della strategia avviene attraverso i Programmi Integrati delle città capoluogo e i Programmi di Zona Sociali. Tali programmi sono modulati rispetto ai seguenti *obiettivi specifici*:

- Rafforzare le potenzialità dei centri urbani, in relazione alle loro dimensioni metropolitane o di centro medio-piccolo, come luogo di attrazione di funzioni e servizi specializzati o come luoghi di connessione e di servizio per i processi di sviluppo del territorio, avendo presente le caratteristiche e le potenzialità specifiche di ciascuna città nel proprio contesto regionale.
- Aumentare la fruizione dello spazio urbano da parte dei cittadini, sia per l'accrescimento della competitività dei sistemi urbani sia per il rafforzamento della coesione sociale. Migliorare il sistema della mobilità interna ed esterna ai centri urbani, riducendo la congestione, l'inquinamento acustico e l'inquinamento atmosferico. Migliorare la qualità della vita nelle aree urbane, in particolare nelle aree periferiche e in quelle dismesse con particolare attenzione ai bisogni dell'infanzia, all'integrazione sociale e alla lotta alla marginalità.
- Rafforzare il capitale sociale in ambito urbano mediante il soddisfacimento dei bisogni sociali di base, la riduzione del tasso di esclusione, la promozione dell'economia sociale, la qualificazione dei servizi, la definizione di nuove figure professionali in ambito sociale, anche attraverso la qualificazione della Pubblica Amministrazione.

In questo quadro, l'Azione a) della Misura 5.2 "Sostegno alla riqualificazione del tessuto imprenditoriale nell'ambito dei programmi di recupero e sviluppo urbano" prevede la riqualificazione delle funzioni commerciali, artigianali e di servizio nei contesti urbani interessati da programmi di recupero e sviluppo, favorendo altresì la delocalizzazione produttiva, nell'ambito della "Strategia regionale" di articolazione ed organizzazione delle funzioni urbane e metropolitane di cui alla Misura 5.1.

L'Azione prevede, in particolare, l'erogazione di aiuti alle piccole imprese, commerciali, artigianali e di servizio per la realizzazione di investimenti finalizzati alla riqualificazione e all'adeguamento degli immobili e delle attrezzature, al fine di favorire un migliore inserimento nel contesto urbano e un miglioramento dell'efficienza e per sostenere i processi di delocalizzazione produttiva nell'ottica del miglioramento della qualità ambientale.

Le operazioni ammissibili riguardano, in particolare:

- nuovo impianto, riqualificazione e adeguamento delle strutture delle piccole imprese commerciali, artigianali e di servizio nei contesti urbani interessati da programmi di recupero e sviluppo (adesione a piani colore, rifacimento mostre e vetrine, eliminazione di barriere architettoniche, adeguamento alle norme igienico-sanitarie, del lavoro e ad altri standard normativi, riqualificazione dei locali, attrezzature, arredi, ecc.);
- il trasferimento di piccole imprese che svolgono attività a scarsa compatibilità ambientale verso aree attrezzate.

2. LE FUNZIONI DEI BENEFICIARI FINALI

Ai Beneficiari Finali, per come individuati nel POR Campania e nel relativo Complemento di Programmazione, spettano, nel rispetto delle presenti Linee guida e dei principi e delle disposizioni contenute nei Regolamenti comunitari n. 1159/2000, n. 1260/1999, n. 1685/2000 così come modificato dal Reg. n. 448/2004, n. 438/2001, n. 2355/2002, le funzioni di seguito descritte.

I Beneficiari Finali per lo svolgimento degli adempimenti tecnici e amministrativi connessi all'attività istruttoria e di erogazione possono fare esplicita e formale richiesta alla Regione Campania per ricorrere a banche o società in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, in relazione allo svolgimento delle predette attività. Tali soggetti sono individuati "in house", ovvero selezionati dalla Regione Campania, sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio, tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora si rendessero necessarie le risorse della misura 7.1 del POR, sarà la Regione a provvedere alla selezione di un'unica società.

2.1 Predisposizione, pubblicazione e diffusione del bando pubblico

In tale ambito, nel rispetto delle indicazioni dettate dalle presenti Linee Guida, è fatto obbligo ai Beneficiari di:

- determinare le modalità di presentazione delle domande, la documentazione da allegare e le modalità di erogazione dei contributi,
- implementare i criteri di priorità stabiliti nel Complemento di Programmazione con gli eventuali criteri aggiuntivi individuati in ciascun Progetto Integrato nelle schede di sintesi approvate dal N.d.V., e definirne i valori in punti ai fini della valutazione dei singoli progetti e, quindi, della costituzione delle graduatorie,
- approvare il bando pubblico, sulla base delle schede del P.I. approvate dal Nucleo di Valutazione e sulla scorta delle indicazioni fornite dalle presenti Linee Guida,
- inoltrare il bando approvato al Responsabile di Misura per la verifica di conformità;
- pubblicare il bando, previo visto di conformità del Responsabile di Misura;
- nominare le Commissioni di Valutazione, nel caso non si voglia ricorrere ad un Soggetto terzo cui affidargli gli adempimenti tecnici e amministrativi per lo svolgimento dell'attività istruttoria e di erogazione;
- ricevere e valutare le proposte di finanziamento,
- richiedere eventuali, precisazioni e chiarimenti ai soggetti proponenti, ed acquisirne documentazione,
- rettificare, eventualmente, errori ed irregolarità formali,

- comunicare l'inammissibilità al finanziamento ai soggetti proponenti delle istanze ritenute non ammissibili dalla commissione o Soggetto terzo,
- valutare le istanze, stabilendo, in ragione delle somme disponibili, l'ammontare della spesa ammissibile e del contributo concedibile, assicurando che il destinatario delle provvidenze partecipi al finanziamento dell'investimento ammissibile con un apporto in mezzi propri pari, al netto di qualsiasi aiuto e del ricorso al credito, al 25% almeno dell'ammontare dell'investimento stesso,
- redigere e pubblicare le graduatorie delle istanze di finanziamento ammesse fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili,
- ricevere ed esaminare eventuali ricorsi da parte dei soggetti risultati non vincitori,
- provvedere all'approvazione definitiva dell'esito del bando,
- comunicare l'esito del bando ai soggetti proponenti risultati vincitori,
- comunicare al responsabile di Misura il risultato del bando.

2.2 Erogazione delle risorse finanziarie ai destinatari finali

Le attività seguenti potranno essere curate direttamente dal Beneficiario Finale o anche da un Soggetto terzo individuato con le modalità di cui al punto 2.

- Impegnare le risorse finanziarie necessarie al cofinanziamento dei progetti,
- Adottare i documenti giuridicamente vincolanti ai fini dell'impegno di spesa,
- Verificare la documentazione amministrativa e tecnica relativa alla richiesta di liquidazione presentata dai Soggetti ammessi a finanziamento,
- Adottare il decreto di autorizzazione alla liquidazione delle anticipazioni a favore dei singoli destinatari,
- Verificare la disponibilità finanziaria e di competenza per la liquidazione degli stati di avanzamento,
- Registrare il Decreto di autorizzazione alla liquidazione,
- Liquidare lo stato di avanzamento e/o anticipazione ai Soggetti ammessi a finanziamento,
- Comunicare l'avvenuta liquidazione al responsabile di Misura. Tale attività deve essere curata sempre e solo dal Beneficiario Finale.

2.3 Controllo e rendicontazione

In tale ambito spetta al Beneficiario finale:

- realizzare il controllo amministrativo e contabile e trasmettere la documentazione al Responsabile di Misura, a norma dell'art. 4, parag.2, del Reg.(CE) 438/01, informando il Responsabile di Misura delle attività di verifica svolte, dei risultati delle verifiche e delle misure prese in ordine alle discrepanze rilevate;

In particolare, è compito del Beneficiario Finale:

- inoltrare alla Regione, alle date indicate dal Responsabile di misura, l'attestazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nel periodo di riferimento, a valere sulla Misura che cofinanzia l'intervento ammesso, dichiarandone la conformità a quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lett.b), del Reg.(CE) 438/01 e s.m.i ai fini della certificazione di spesa e della domanda di pagamento; l'invio

deve avvenire su supporto cartaceo ed informatico (all'indirizzo e-mail del Responsabile di Misura);

- custodire, a supporto delle dichiarazioni di spesa effettivamente sostenuta, in originale, la documentazione tecnico/ amministrativa/ contabile relativa agli interventi finanziati, comprensiva di fatture, S.A.L., certificati di pagamento e mandati di pagamento quietanzati, nonché implementare i files ASA per l'inserimento dei relativi dati nel sistema S.M.I.L.E. (Sistema Monitoraggio Integrato Locale Europeo) della Regione Campania e nel sistema B.D.A. del Ministero delle Attività Produttive;
- assicurare la puntuale tenuta del fascicolo di progetto, contenente tutta la documentazione afferente alla gestione amministrativa e contabile del progetto, con espressa menzione del codice MONIT di identificazione della singola operazione cofinanziata; il codice MONIT sarà comunicato dal Responsabile di Misura all'atto della prima immissione delle operazioni nel sistema di monitoraggio; i dati saranno, inoltre, utilizzati per la compilazione della relazione annuale alla CE dovuta ai sensi dell'art.9. 3 del Reg.CE 70/01.
- comunicare al Responsabile di Misura i luoghi dove sono archiviati i documenti contabili, progettuali e amministrativi relativi all' operazione cofinanziata al fine di consentire il corretto adempimento di quanto previsto delle disposizioni di cui all'art.7 del Reg. (CE) 438/01 e s.m.i;
- apporre, sull'intera documentazione amministrativa e contabile portata in rendicontazione sul POR Campania 2000/2006, apposito timbro recante la seguente dicitura: "Operazione Cofinanziata dal POR Campania 2000/2006 - Misura 5.2, azione a);
- mettere in sicurezza i documenti giustificativi delle operazioni ammesse a finanziamento sulla Misura 5.2 del POR Campania 2000/2006, conformemente all'art. 38, paragrafo 6, del Reg. (CE) 1260/99, per un periodo minimo di tre anni successivamente al pagamento da parte della Commissione UE del saldo dell'intervento comunitario sul P.O.R., ferme restando le disposizioni nazionali in materia; la documentazione predetta dovrà essere messa a disposizione della Regione in qualsiasi momento;
- garantire alle strutture competenti della Regione (Responsabile di Misura, Responsabile di Fondo, Autorità di pagamento, Ufficio di controllo di secondo livello), del Ministero dell'Economia e delle Finanze (IGRUE) e dei servizi ispettivi della Commissione UE, l'accesso a tutta la documentazione, amministrativa, tecnica e contabile, connessa ai progetti ammessi a cofinanziamento del POR Campania, nonché garanzia di accesso al Valutatore indipendente del POR Campania a tutti documenti necessari alla valutazione del programma in parola;
- implementare e mantenere la pista di controllo per ciascuna operazione cofinanziata, secondo le specifiche e i tempi indicati dal Responsabile di misura.

Il responsabile di Misura provvederà, a sua volta, a:

- esaminare i verbali di ispezione,
- verificare e controllare a campione le operazioni,
- comunicare al Beneficiario Finale le risultanze della rendicontazione,
- esaminare le controdeduzioni eventualmente presentate dal Beneficiario Finale e decidere per l'accoglimento o il rigetto.
- Determinare in via definitiva del contributo pubblico concedibile e l' erogazione del saldo finale

- provvedere alla richiesta eventuale di restituzione, al Beneficiario Finale, del contributo pubblico erogato e non dovuto sulla base delle spese ritenute definitivamente non ammissibili in sede di rendicontazione finale,

2.4 Richiesta anticipi e saldo alla Regione Campania

Le modalità di trasferimento delle risorse pubbliche dalla Regione Campania al Beneficiario Finale saranno disciplinate nell'apposito atto di Convenzione oppure dal Decreto di Dirigenziale di ammissione a finanziamento sottoscritto per accettazione dal Legale Rappresentante del Beneficiario Finale.

Tali modalità dovranno prevedere (in coerenza con l'attuale versione del modello delle piste di controllo dei Regimi di aiuto a titolarità regionali / FESR associato alla Misura 5.2 azione a) l'erogazione di un numero massimo di 3 (tre) acconti intermedi oltre il saldo finale ferma restando la possibilità per il Responsabile di Misura di prevedere una diversa articolazione numerica e temporale degli acconti/trasferimenti intermedi più rispondente alla disciplina dei regimi di aiuto proposti dai singoli Beneficiari Finali e quindi sulla falsariga delle modalità di erogazione ai destinatari finali disegnata al paragrafo 3.8.5 delle presenti Linee Guida.

Le eventuali economie dovute a rinunce, a revoche, o al ricalcolo dei finanziamenti effettivamente erogati ai destinatari finali e gli importi di qualunque natura rinvenienti dai finanziamenti concessi, rientreranno nella disponibilità della misura 5.2.

Si rimanda al modello delle piste di controllo dei Regimi di aiuto a titolarità regionali / FESR associato alla Misura 5.2 azione a) per il novero della documentazione contabile e amministrativa che il Beneficiario Finale dovrà presentare al Responsabili dei Misura a corredo della richiesta di trasferimento delle risorse di cofinanziamento.

Qualora il Beneficiario Finale coinvolga, per l'erogazione dei finanziamenti ai destinatari ultimi, un soggetto esterno, la richiesta di erogazione viene effettuata da quest'ultimo al Beneficiario finale. Resta a cura del Beneficiario Finale:

- predisporre e adottare gli atti amministrativi per l'erogazione degli acconti e del saldo a favore Soggetto coinvolto,
- registrare attraverso il proprio Ufficio Ragioneria gli atti amministrativi di autorizzazione all'erogazione,
- trasmettere gli Atti Amministrativi per l'erogazione al proprio Ufficio Ragioneria che a sua volta provvederà alla verifica della disponibilità finanziaria e di competenza per l'erogazione e all'emissione dell'ordine di pagamento al Soggetto coinvolto,
- comunicare al Responsabile di Misura l'avvenuto pagamento al Soggetto coinvolto,
- notificare gli Atti Amministrativi di Autorizzazione al pagamento al Soggetto coinvolto,
- accertare che il Soggetto coinvolto proceda al trasferimento delle risorse ai singoli destinatari.

2.5 Monitoraggio

Il Beneficiario Finale deve garantire il monitoraggio, durante tutto il ciclo di vita delle operazioni cofinanziate, delle singole operazioni ammesse a cofinanziamento, garantendo l'alimentazione (immissione dei dati) del sistema informatizzato di raccolta dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e la redazione, per la parte di propria competenza, della relazione annuale alla CE sul regime di aiuti ai sensi dell'art.9. 3 del Reg.CE 70/01, da inoltrare ai competenti uffici regionali.

I suddetti adempimenti dovranno essere svolti secondo le modalità ed alle scadenze indicate dal Responsabile di Misura. Il monitoraggio dovrà comunque avvenire anche nelle ipotesi di mancato incremento dei dati relativi agli impegni e ai pagamenti o dei dati di avanzamento procedurale e fisico, esplicitando, in tal caso, l'assenza di variazioni dei dati stessi.

3. ELEMENTI TECNICI PER LA REDAZIONE DEI BANDI PUBBLICI

3.1 La normativa di riferimento

I Beneficiari Finali nella definizione del bando pubblico dovranno attenersi, oltre che alle disposizioni delle presenti Linee Guida, ed al contenuto delle schede del PI approvato dalla Giunta Regionale, alle seguenti norme e regolamenti:

- Regolamento (CE) n. 1260/1999 - Recante disposizioni generali sui fondi strutturali
- Regolamento (CE) n. 1783/1999 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
- Regolamento (CE) n. 448/2004 che modifica il Regolamento n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Reg. CE n. 1260/99 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali e che revoca il Reg. (CE) n. 1145/2003;
- Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 (relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese), oppure Regolamento CE n. 69/2001 della Commissione Europea in materia di disciplina degli aiuti *de minimis*, a seconda della natura dell'aiuto concesso;
- Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001 (recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi Strutturali), integrato dal Reg. (CE) n. 2355 del 27/12/2002
- Comunicazione della Commissione Europea 1999/C 288/02 in materia di "Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà";
- Disciplina degli Aiuti di Stato alla costruzione navale (2003/C 317/06)
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 - " Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Legge 8 agosto 1985, n. 443 - "Legge quadro per l'Artigianato" - e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 - "Riforma della disciplina relativa al settore del Commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" - e successive modificazioni e integrazioni;
- Art. 3 della Legge Regione Campania n. 10/2001 - Istituzione e operatività dei regimi regionali di aiuto in esenzione;
- POR Campania 2000 - 2006 - Decisione C (2000) n. 2347 adottata l'08.08.2000 e s.m.i., e relativo Complemento di Programmazione, Misura 5.2 "Sostegno alla riqualificazione del tessuto imprenditoriale nell'ambito dei programmi di recupero e sviluppo urbano";
- Delibera di Giunta della Regione Campania n. 1224 del 28.03.02 riparto delle risorse della Misura 5.2 "Sostegno alla riqualificazione del tessuto imprenditoriale nell'ambito dei programmi di recupero e sviluppo urbano" tra le azioni e le città capoluogo;

3.2 Programmi di investimento e tipologie di attività ammissibili

Il programma di investimenti da agevolare, considerate le finalità dell’Azione a) della Misura 5.2, può riguardare la realizzazione di una nuova unità locale connessa, o meno, ad un programma di delocalizzazione, ovvero l’adeguamento, l’ammodernamento e riqualificazione, secondo il dettato delle schede del PI approvato.

A fini dell’applicazione di quanto sopra si considera:

- “realizzazione di una nuova unità locale” il programma che prevede la realizzazione di una nuova struttura produttiva. In caso di delocalizzazione la nuova unità locale è connessa al cambiamento della localizzazione di una unità locale esistente nell’ambito della “Strategia regionale” di articolazione ed organizzazione delle funzioni urbane e metropolitane di cui alla misura 5.1 del POR Campania 2000-2006. Le nuove unità locali, in caso di delocalizzazione, dovranno operare negli stessi settori di attività delle unità soggette a processi di delocalizzazione. La spesa ammissibile in questo caso è quella connessa alla realizzazione della nuova unità locale, sono escluse le spese di mera delocalizzazione (trasporto materiali, fitti, noli utenze etc.)
- “adeguamento, ammodernamento e riqualificazione” il programma volto al miglioramento, sotto l’aspetto qualitativo, della struttura esistente e/o del servizio offerto, al miglioramento dell’impatto ambientale legato all’attività produttiva, al migliore inserimento nel contesto urbano, alla riorganizzazione, al rinnovo e all’aggiornamento tecnologico dell’impresa, all’adozione di strumentazione informatica per il miglioramento del processo produttivo e/o dell’attività gestionale.

3.3 Disponibilità finanziarie

Le disponibilità finanziarie totali della Misura 5.2 sono pari € 52.596.600 di risorse pubbliche (cfr. tab. 1). La Regione Campania, con delibera di Giunta Regionale n. 1224 del 28.03.02, ha stabilito che il 20% delle risorse pubbliche fosse riservato alle imprese sociali operanti negli ambiti territoriali per i quali la Regione abbia approvato il relativo Piano di Zona Sociale ai sensi della deliberazione n. 1824 del 04.05.01. Tali risorse saranno assegnate a seguito di Bando pubblico emanato dall’Amministrazione Regionale.

Il restante 80% delle risorse è stato assegnato, invece, alle piccole imprese artigianali, commerciali e di servizio operanti nei comuni capoluoghi di provincia di cui all’Azione a) della Misura 5.2.

Il riparto delle risorse pubbliche relative all’Azione a) della Misura 5.2, assegnate alle piccole imprese artigianali, del commercio e dei servizi, tra i comuni capoluogo tiene conto di una quota fissa, pari al 40%, e di una variabile attribuita a ciascun comune sulla base della densità demografica (cfr. tab. 2).

Tab. 1 - Il quadro finanziario della Misura 5.2 (in euro)

Costo Totale	Risorse Pubbliche			Risorse Private
	Totale	Sostegno alle imprese sociali (20% risorse pubbliche)	Sostegno a piccole imprese artigiane, del commercio e dei servizi (80% risorse pubbliche)	
105.193.200	52.596.600	10.519.320	42.077.280	52.596.600

Tab. 2 - Ripartizione delle risorse destinate alle piccole imprese artigiane, commerciali e di servizio per comune capoluogo - Azione a), Misura 5.2 (in euro)

Comuni Capoluogo	Densità Demografica	Quota fissa (40% del totale risorse pubbliche)	Quota per densità demografica (60% del totale risorse pubbliche)	Totale risorse pubbliche
Napoli	74,91	3.336.182	18.912.054	22.278.237
Salerno	10,61	3.336.182	2.678.640	6.044.822
Caserta	5,57	3.336.182	1.406.223	4.772.405
Benevento	4,72	3.336.182	1.191.629	4.557.811
Avellino	4,19	3.336.182	1.057.823	4.424.005
Totale	100	16.830.912	25.246.368	42.077.280

3.4 Soggetti destinatari

I Soggetti destinatari delle agevolazioni previste dal bando devono essere esclusivamente quelle rispondenti alla definizione di "piccole imprese" commerciali, artigianali e di servizi, in forma singola o associata, in conformità alla Raccomandazione 96/280/CE della Commissione Europea del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle "piccole e medie imprese" (pubblicata sulla GUCE L 107 del 30.4.1996).

Si sottolinea che la citata raccomandazione 96/280/CE è in vigore fino al 31/12/2004. A partire dal 1/1/2005 entrerà in vigore la "Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 06/05/2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese" pubblicata in GUCE L 124 del 20/5/2003 (in Appendice si riporta un estratto delle predette Raccomandazioni). Ovviamente a partire dall'entrata in vigore di quest'ultima raccomandazione, i soggetti destinatari saranno quelli rispondenti alla definizione di "microimprese" e "piccole imprese".

Le imprese debbono possedere, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, i seguenti requisiti:

- essere regolarmente iscritte al Registro delle imprese;
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- non trovarsi in una delle condizioni di "difficoltà" previste dagli "Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" pubblicati nella GUCE C 288 del 9 ottobre 1999 (v. all.3).

3.5 Forma ed intensità di aiuto

Il bando prevederà l'erogazione delle agevolazioni nella forma di sovvenzione diretta a titolo di contributo in conto capitale, nelle misure previste per gli aiuti alle piccole imprese, determinate sulla base delle spese riconosciute ammissibili.

I Beneficiari finali potranno consentire che le imprese richiedano i contributi sia nella forma di Equivalente Sovvenzione, nel rispetto del Reg.CE 70/01, che di *de minimis*, nel rispetto del Reg.CE 69/01, ovvero emanare bandi che prevedano esclusivamente l'una o l'altra tipologia di aiuto.

Nel caso della forma di aiuto in Equivalente Sovvenzione i Beneficiari Finali dovranno attenersi a quanto segue.

L'intensità massima degli aiuti è pari al 35% in Equivalente Sovvenzione Netta (ESN), maggiorato del 15% in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL), delle spese ammissibili di cui al paragrafo 3.7 - lettere B, C e D. (immobilizzazioni materiali ed immateriali) ed al 50% in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) delle spese ammissibili di cui al paragrafo 3.7 - lettere A ed E. (progettazioni, studi, servizi reali etc.), ovvero detta intensità massima è pari al valore indicato nelle schede del PI approvato se inferiore ai suestipiti massimali. Nel caso l'intervento ricada nel campo di applicazione delle discipline comunitarie relative ai c.d. "settori sensibili" (come ad esempio la cantieristica navale), sono fatte salve le specifiche prescrizioni ivi previste.

Il calcolo del contributo dovrà essere effettuato dal Beneficiario Finale/Soggetto Istruttore sulla base della suddivisione degli investimenti per anno solare, indicata dall'impresa nel formulario di progetto e dovrà essere indicato nei provvedimenti di concessione.

Il bando deve prevedere la rideterminazione dell'ammontare del contributo a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese effettivamente sostenute e della relativa effettiva suddivisione per anno solare, nonché dell'effettivo tasso di attualizzazione. L'ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in sede di concessione.

Ai fini di quanto sopra si chiarisce che:

- il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione, come disciplinato dalla normativa comunitaria in materia, è annuale, salvo revisioni intervenute nel corso dell'anno, ed è fissato con decreto del Ministro delle Attività Produttive sulla base delle indicazioni della Commissione Europea;
- per anno solare di avvio a realizzazione del programma di investimenti si intende quello relativo alla data del primo dei titoli di spesa ammissibile, ivi compresi, qualora vi siano beni acquisiti con la locazione finanziaria, quelli intestati alla società di leasing;
- si ipotizza che l'impresa produca, nei singoli periodi annuali considerati, il sufficiente reddito imponibile. Le aliquote fiscali sono, per tutto il periodo, convenzionalmente quelle vigenti per le società di capitali alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande.

In caso di aiuti concessi secondo la regola *de minimis*, così come definita dalla Commissione europea con il Regolamento CE 69/2001, i Beneficiari Finali dovranno necessariamente attenersi alle seguenti indicazioni.

L'intensità massima concedibile degli aiuti è pari al massimo al 75% in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) delle spese ammissibili di cui al paragrafo 3.7 - lettere da A. ad E., fino ad un importo massimo della quota di finanziamento pubblico di 100.000 euro, nel rispetto del massimale di contribuzione pubblica di 100.000 euro totali per qualsiasi aiuto percepito a titolo di *de minimis* su un periodo di tre anni.

In questo caso, si sottolinea che sarà in capo al Beneficiario Finale verificare che il contributo, sommato a quelli eventualmente ottenuti dalle imprese nei tre anni precedenti sempre a titolo di *de minimis*, non ecceda il massimale di 100.000 euro prescritto.

Per il calcolo del triennio di riferimento dovrà essere considerata la data dell'atto amministrativo di erogazione di uno o più precedenti finanziamenti a titolo di *de minimis*

concessi nell'ambito di qualunque aiuto regionale, statale e/o comunitario, nei tre anni precedenti la eventuale erogazione riferita al contributo a valere sulla mis. 5.2.

3.6 Settori di attività ammissibili

I Bandi dovranno riportare i settori di attività ammissibili facendo riferimento al codice di attività di cui alla Classificazione delle attività economiche ISTAT relativo all'attività effettiva svolta nell'unità locale oggetto del programma di investimenti, in stretto riferimento a quanto previsto nella scheda del PI approvato.

A tal proposito si precisa che:

- al macrosettore "artigianato", nell'ambito delle attività ammissibili, sono riferiti gli aiuti riguardanti i programmi presentati da imprese artigiane esercenti attività comprese alla sezione D ed O della Classificazione delle attività economiche ISTAT '91;
- al macrosettore "commercio e servizi" nell'ambito delle attività ammissibili, sono riferiti gli aiuti riguardanti i programmi presentati da imprese commerciali e di servizi esercenti attività comprese alle sezioni G, H, I, K, M, N ed O della Classificazione delle attività economiche ISTAT '91.

I Bandi dovranno obbligatoriamente escludere la possibilità di concedere aiuti:

- alle attività connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato CE;
- alle attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- a favore delle imprese in difficoltà e a favore della ristrutturazione finanziaria delle imprese in difficoltà, di cui agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati sulla GUCE C288 del 09.10.1999;
- In caso di aiuti nei settori della siderurgia e dell'industria carboniera, dei trasporti, delle fibre sintetiche, delle costruzioni navali e dell'industria automobilistica vanno fatte salve le specifiche prescrizioni previste nelle rispettive norme comunitarie vigenti per i "settori sensibili".

3.7 Spese Ammissibili

Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente le spese indicate nel Complemento di Programmazione e conformi al dettato del presente strumento e quindi al Regolamento (CE) n. 1685/2000 così come modificato dal Reg. CE n. 448/2004, in materia di ammissibilità delle spese concernenti operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, nonché conformi al reg.CE 70/01 o al reg.CE 69/01 a seconda della loro applicazione.

Le spese devono essere funzionali alle finalità del programma di spesa e commisurate alle svolgimento dell'attività ammissibile. Sono ammissibili al finanziamento soltanto le spese, al netto dell'IVA, sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di agevolazione.

Le spese relative all'acquisto di beni in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA e, più

specificatamente, per i beni provenienti dai Paesi extracomunitari, quello riportato sulla "bolletta doganale d'importazione".

In aggiunta a quanto specificato nei paragrafi successivi, in relazione alle diverse tipologie di spesa, non sono in nessun caso considerate spese ammissibili:

- le spese per le quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica;
- le imposte e tasse, ad eccezione degli oneri doganali se accessori al costo di beni ammissibili;
- l'acquisto di scorte e le spese di funzionamento in generale dell'impresa;
- le commesse interne di lavorazione;
- le spese per acquisto di macchinari usati;
- l'acquisto di beni relativi all'attività di rappresentanza;
- le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di altri beni, di proprietà di uno o più soci/associati del soggetto richiedente gli aiuti o di coniugi ovvero parenti o affini entro il terzo grado dei soci/associati stessi;
- le spese relative a forniture, opere e servizi erogate da imprese e/o persone fisiche collegate, a qualunque titolo, con il richiedente;

Ai fini della determinazione e liquidazione del contributo, in fase di accertamento parziale o finale di regolare esecuzione, dovranno essere considerate ammissibili esclusivamente le spese effettivamente sostenute dal soggetto destinatario, entro i limiti previsti nel provvedimento di concessione provvisoria, comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.

3.7.1 Tipologia delle spese ammissibili

Ai fini dell'attuazione dei bandi pubblici, nel rispetto dei predetti regolamenti comunitari e del Complemento di Programmazione del POR Campania 2000/2006, le tipologie di spese ammissibili sono le spese di investimento per immobilizzazioni materiali ed immateriali relative all'acquisto - e all'acquisizione mediante locazione finanziaria - di beni e servizi, nella misura in cui questi ultimi sono necessari alle finalità del programma oggetto della domanda di agevolazioni, presentata nel rispetto degli obiettivi, delle finalità e delle condizioni della scheda del PI approvata, in riferimento all'Azione a) della Misura 5.2.

Nel rispetto della strategia dell'Azione a) della Misura 5.2, e delle schede di PI approvate, i Beneficiari finali dovranno fissare una soglia massima di ammissibilità per i singoli programmi di investimento. Considerate le finalità dell'Azione tale soglia non potrà essere superiore ai € 500.000,00.

Investimenti di importo totale superiore non sono ammissibili.

Nei solo casi di delocalizzazione la soglia massima di ammissibilità di un singolo programma di investimenti è € 1.000.000,00

Tali spese includono le seguenti macrovoci:

- A. Progettazione e studi
- B. Opere murarie ed assimilate
- C. Impianti, macchinari ed attrezzature

- D. Immobilizzazioni immateriali
- E. Servizi reali

Definizioni, condizioni e limitazioni:

A. *Progettazione e studi*

Tale voce comprende le seguenti categorie di spesa:

- a.1 studi di fattibilità tecnico-economico-finanziaria;
- a.2 progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e le relative opere murarie e assimilate;
- a.3 direzione lavori;
- a.4 collaudi di legge;
- a.5 oneri per le concessioni edilizie.

L'ammontare massimo ammissibile dell'intero capitolo di spesa relativo alla voce **A** non può eccedere, il 5% dell'investimento complessivo ammissibile.

La spesa relativa allo studio di fattibilità, di cui alla categoria **A.1**, è ammessa nel limite del 2% del totale dell'investimento complessivo ammissibile;

Le spese per studi e progettazione non possono, da sole, costituire un programma organico e funzionale agevolabile.

B. *Opere murarie ed assimilate*

Tale voce comprende:

- la ristrutturazione e la riqualificazione di immobili;
- le spese relative all'eliminazione di barriere architettoniche, all'adeguamento alle norme igienico-sanitarie, del lavoro e ad altri standard normativi,
- l'acquisto e l'installazione di impianti generali (riscaldamento, condizionamento, idrico, elettrico, sanitario, metano, allarme, di controllo a mezzo circuiti chiusi, antincendio, ascensori, elevatori, etc.);
- le opere di allacciamento alle reti esterne.

Le opere relative alla riqualificazione esterna dei locali potranno essere realizzate solo in adesione a piani e linee guida specifici per l'area, adottati dal Comune, relativi a colori, tecnologie, materiali, tipologie architettoniche, ecc.

Non sono ammissibili programmi di investimento che prevedono la costruzione di nuovi fabbricati o l'acquisto di fabbricati già esistenti ad eccezione dei programmi di investimento riguardanti la realizzazione di una nuova unità locale connessa ad un programma di delocalizzazione.

L'acquisto di un bene immobile esistente (vale a dire edifici già costruiti e terreni su cui gli stessi insistono) è ammissibile nel caso di programmi di investimento promossi da cooperative sociali.

Quando il finanziamento si riferisce ad investimenti che prevedono spese per immobili devono verificarsi le seguenti condizioni:

- l'immobile deve essere conforme alla normativa vigente
- in caso di acquisto (solo casi di delocalizzazione o cooperativa sociale), l'immobile non deve aver beneficiato, nel corso dei dieci anni precedenti (dalla data del relativo atto formale di concessione delle precedenti agevolazioni alla data di presentazione dell'istanza), di un finanziamento pubblico, da qualunque ente concesso, che darebbe adito ad un doppio aiuto a causa del cofinanziamento all'acquisto da parte dei Fondi FESR;
- l'immobile deve mantenere la destinazione assegnata per un periodo di 10 anni a partire dalla data di completamento del programma di spesa;
- l'edificio può essere utilizzato solo conformemente alle finalità del progetto.
- nel caso di acquisto di un immobile comprensivo del relativo suolo (solo casi di delocalizzazione o cooperativa sociale), devono verificarsi le ulteriori seguenti condizioni:
 - il valore del suolo non deve eccedere il limite del 10% dell'investimento complessivo;
 - un professionista qualificato indipendente o un organismo debitamente autorizzato deve fornire una certificazione nella quale si conferma che il prezzo d'acquisto non è superiore al valore di mercato, a meno che tale valore non risulti da parametri oggettivi ed incontestabili;
- le spese per l'acquisto di immobili non possono, da sole, costituire un programma organico e funzionale agevolabile.

Si sottolinea, inoltre, sempre a questo riguardo, che nel caso in cui l'immobile sia di proprietà di una pubblica autorità esso deve essere acquisito secondo una delle due seguenti procedure:

- la vendita deve essere conclusa sulla base di una procedura di offerta aperta e incondizionata, sufficientemente pubblicizzata ed aggiudicata al migliore o all'unico offerente;
- la vendita è effettuata al valore di mercato quale stabilito da periti indipendenti. Se, dopo ragionevoli tentativi di vendita al valore indicato dalla perizia, risulta impossibile vendere il bene immobile a quel prezzo, potrà essere considerato uno scarto massimo del 5% rispetto a tale valore d'origine.

C. Impianti, macchinari ed attrezzature

Rientrano in tale voce di spesa l'acquisto di macchinari, impianti di produzione ed attrezzature varie nuovi di fabbrica, compresi: mobili/arredi, attrezzature per ufficio, sistemi di macchine e relative parti complementari e accessori, macchinari e attrezzature fisse o semoventi per manipolare, trasportare e sollevare materiali.

I beni mobili, in particolare, sono ammissibili a condizione di essere strettamente necessari e commisurati allo svolgimento dell'attività ammissibile, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo della struttura oggetto delle agevolazioni.

Sono escluse dalle agevolazioni le spese relative all'acquisto di mezzi di trasporto targati per merci e/o di persone e, comunque, di ogni bene mobile soggetto all'iscrizione in appositi registri.

D. Immobilizzazioni immateriali

Tale voce comprende le seguenti categorie di spesa:

D.1 brevetti inerenti a nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi. Le spese per tale categoria non possono eccedere il 20% dell'investimento complessivo ammissibile;

D.2 licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate;

D.3 conoscenze tecniche non brevettate, compreso i programmi informatici;

Gli attivi immateriali sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- essere sfruttati esclusivamente nella struttura destinataria dell'aiuto;
- essere considerati elementi patrimoniali ammortizzabili;
- essere acquistati presso un terzo alle condizioni di mercato;
- figurare all'attivo dell'impresa e restare nella struttura del destinatario dell'aiuto regionale almeno per un periodo di cinque anni dalla data di ultimazione dell'investimento.

Le spese per opere immobilizzazioni immateriali non possono, da sole, costituire un programma organico e funzionale agevolabile.

E. Servizi reali

Tale voce comprende le spese relative a consulenze specialistiche destinate a:

E.1 *Servizi destinati al miglioramento dell'efficienza aziendale*

E.2 *Servizi per la sostenibilità ambientale*

E.3. *Ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti*

E.4 *Sviluppo di sistemi di qualità*

E.5 *Servizi finalizzati al commercio elettronico*

In allegato 1 si riporta un elenco delle tipologie di servizi ritenuti ammissibili.

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i servizi dovranno essere forniti in base ad appositi contratti stipulati dall'impresa richiedente con i seguenti soggetti: imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al Registro delle imprese; enti pubblici e privati aventi personalità giuridica; professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto.

Tali soggetti, a loro volta, possono avvalersi in misura parziale, ma non prevalente, dell'apporto di professionalità esterne alla propria organizzazione. E' comunque esclusa qualsiasi forma di intermediazione.

I contratti devono indicare con precisione l'oggetto e le finalità delle prestazioni previste, nonché i tempi e le modalità di realizzazione.

Dalla categoria dei servizi ammissibili devono essere esclusi i servizi continuativi o periodici, ovvero connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.

Restano sempre non sono ammissibili, inoltre, le spese relative a forniture di servizi erogate da imprese e/o persone fisiche collegate, a qualunque titolo, con il richiedente.

L'ammontare massimo ammissibile per tale categoria di spesa non potrà essere superiore al 20% dell'investimento complessivo ammissibile. Rimane in capo ai Beneficiari Finali la decisione eventuale di ridurre tale ammontare sulla base delle strategie e degli obiettivi dell'intervento nell'ambito del PI.

Le spese per l'acquisto di servizi reali non possono, da sole, costituire un programma organico e funzionale agevolabile.

3.7.2 Acquisti attraverso la formula del leasing

I Bandi potranno prevedere la possibilità dei soggetti proponenti di realizzare l'investimento anche attraverso la formula dell'acquisto in leasing. In questo caso la spesa sostenuta in relazione ad operazioni di leasing può essere considerata ammissibile nel rispetto delle seguenti condizioni:

- è ammesso solo il caso di aiuti all'utilizzatore (leasing indiretto), quale destinatario dell'aiuto. I canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probante equivalente, costituiscono la spesa ammissibile al cofinanziamento;
- i contratti di leasing debbono contenere una clausola di riacquisto oppure prevedere un periodo minimo di leasing corrispondente alla vita utile del bene oggetto del contratto;
- l'importo massimo ammissibile non deve superare il valore di mercato del bene dato in leasing. Gli altri costi connessi al contratto di leasing (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, etc.) non costituiscono spesa ammissibile;
- l'aiuto relativo ai contratti di leasing è versato all'utilizzatore sulla base dei canoni effettivamente pagati. Quindi, se la durata del contratto di leasing supera la durata dell'intervento comunitario, viene considerata ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni pagati dall'utilizzatore fino alla data di chiusura dell'intervento;
- in caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing, senza la preventiva approvazione, l'utilizzatore si impegna a rimborsare all'autorità regionale (per accredito al Fondo appropriato) la parte del contributo corrispondente al periodo di leasing finanziato.

3.7.3 Variazione delle spese di progetto ammissibili al finanziamento

I Bandi dovranno esplicitare chiaramente che non possono essere ammesse variazioni di progetto che alterino le caratteristiche sostanziali del progetto d'impresa valutato ed approvato.

Le variazioni alle spese per investimenti, all'interno del totale delle spese finanziate tra le singoli macrovoci di spesa del piano di investimenti, effettuate dalle imprese durante la

realizzazione del progetto, potranno essere riconosciute solo se non abbiano alterato le caratteristiche sostanziali del progetto approvato. In ogni caso, non possono essere accettate variazioni superiori al 20% tra le singole macrovoci di spesa.

3.8 Procedure per la concessione degli aiuti

Gli aiuti sono erogati con procedimento valutativo in riferimento al disposto del Decreto Legislativo n.123/98. Nei soli casi di aiuti "de minimis" è possibile attivare la procedura automatica di cui al citato decreto, per gli aiuti nei casi di delocalizzazione potrà essere adottata la procedura negoziale di cui al citato d.lgs. n.123/98.

Il Beneficiario Finale ha il compito di individuare i requisiti, le modalità e le condizioni concernenti i procedimenti, la tipologia a "graduatoria" o a "sportello", e tutte le specifiche attuative delle operazioni di cofinanziamento, nel rispetto di quanto previsto nella scheda del PI approvato. E' necessario prevedere la pubblicazione del bando concernente tali modalità e condizioni, sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, almeno 30 giorni prima della data prevista per l'inizio della presentazione delle domande, ed almeno 90 giorni prima del termine ultimo utile per la presentazione delle domande stesse.

Nel procedimento a "graduatoria", per la selezione delle iniziative ammissibili dovrà essere prevista una valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, stilate sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati, nel rispetto del dettato dell'Azione a) della Misura 5.2.

Nel procedimento a "sportello", invece, è necessario avviare l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, previa definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento ed alle tipologie delle iniziative, ai fini della stessa ammissibilità alla attività istruttoria. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento deve essere disposta secondo il predetto ordine cronologico.

Al Beneficiario Finale spetta il compito di definire le modalità di erogazione, nel rispetto dei principi e delle regole fissati per la procedura adottata, e degli obiettivi specifici di ciascun intervento, nonché di quanto previsto in sede di progettazione integrata e nelle presenti Linee guida.

3.8.1 Condizioni e modalità di accesso agli aiuti

I Bandi di attuazione dovranno indicare chiaramente le modalità e le condizioni di accesso agli aiuti da parte delle imprese. L'individuazione delle modalità comprende l'indicazione dei riferimenti, delle modalità e dei termini per la presentazione delle istanze di ammissione agli aiuti, nonché l'elenco della documentazione necessaria, ed ogni altra specifica attuativa.

In linea generale, costituiscono, condizioni di accesso alle agevolazioni, i seguenti requisiti.

1. Ciascuna domanda di agevolazioni deve essere correlata ad un programma organico e funzionale, promosso nell'ambito della singola unità produttiva, da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi prefissati nella scheda del PI approvato, nel rispetto dei contenuti dell'Azione a) della Misura 5.2. A tale riguardo, per unità produttiva si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente

separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale. Non è pertanto ammessa la presentazione di una domanda di agevolazioni relativa a più programmi o a più unità produttive, né la presentazione di più domande, anche su bandi successivi, le quali, sebbene riferite a distinti investimenti, siano relative a parte di un medesimo programma organico e funzionale. Non è altresì ammessa la presentazione per il medesimo programma, anche da parte di imprese diverse, di più domande di agevolazione sullo stesso bando.

2. Non è ammessa la presentazione di una domanda relativa ad un programma o a singoli beni già oggetto di agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, a meno che l'impresa beneficiaria non vi abbia già formalmente rinunciato. Le domande che, alla data di chiusura dei termini di presentazione delle stesse, risultano inoltrate in difformità alle ipotesi sopra indicate non sono considerate ammissibili.
3. In conformità alle disposizioni dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato, i programmi di investimento agevolabili sono quelli avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda. Si precisa che la data di avvio del programma è quella relativa al primo dei titoli di spesa ammissibili e che a tal fine si considera la data dei relativi titoli di spesa ancorché quietanzati o pagati successivamente.

3.8.2 Documentazione e modalità di presentazione delle domande

La documentazione necessaria per accedere agli aiuti dell'Azione a) della Misura 5.2 è quella di seguito elencata. I Beneficiari Finali potranno prevedere, comunque, ulteriore documentazione a supporto della domanda per il raggiungimento di obiettivi o nel rispetto di condizioni individuati nei rispettivi Progetti Integrati.

E' possibile prevedere per le imprese che richiedono le agevolazioni secondo la regola *de minimis* forme e modalità di accesso semplificate.

Documentazione minima da richiedere

Domanda di agevolazione, in cui devono essere riportati i dati identificativi del soggetto richiedente ed una serie di dichiarazioni, da rendere ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e da sottoscrivere con le modalità previste dall'art. 38 della medesima norma.

Formulario di progetto, secondo lo schema predisposto dal Beneficario Finale, in cui deve essere descritta l'iniziativa prevista e devono essere riportati tutti gli elementi che caratterizzano il programma di spesa e quelli determinanti per l'istruttoria e la valutazione di merito, ovvero, in caso di procedura automatica, per la verifica del raggiungimento della soglia minima di punteggio utile per l'ammissione ai finanziamenti.

Documentazione amministrativa:

1. fotocopia di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità;
2. copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) della delibera del CdA dell'impresa richiedente che approva l'iniziativa e la relativa previsione di spesa,

si accolla la quota di finanziamento a proprio carico ed autorizza il legale rappresentante alla presentazione della domanda di agevolazione (solo per le persone giuridiche);

3. copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) dell'atto costitutivo e statuto (solo per le persone giuridiche);
4. certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in originale, di data non anteriore a 6 mesi, con indicazione della vigenza rispetto all'attività svolta, del codice primario di classificazione economica ISTAT '91 e dell'indicazione che nei confronti dell'impresa non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali, e corredato della dicitura antimafia in caso di richiesta di agevolazione superiore a 154.937 €;
5. dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L 575/65, nel caso in cui la richiesta di agevolazione è inferiore all'importo di € 154.937,00.
6. copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) dell'atto e/o contratto, registrato e/o trascritto ove previsto, che attesti la piena disponibilità dell'immobile nell'ambito del quale viene realizzata l'iniziativa (proprietà, locazione, uso, usufrutto, comodato, diritto di superficie, etc.) per un periodo non inferiore a 5 anni dalla prevista data di ultimazione del programma. Costituisce titolo di proprietà o disponibilità del suolo e/o del fabbricato anche il preliminare di acquisto, di locazione, ecc. condizionato all'ammissibilità amministrativa e/o urbanistico/ambientale della proposta imprenditoriale. In tal caso l'atto definitivo dovrà essere prodotto al Beneficiario Finale entro e non oltre 90 giorni dalla data di comunicazione di concessione del contributo;
7. copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) dei bilanci relativi agli ultimi due esercizi precedenti la data di presentazione della domanda¹ (ultime due dichiarazioni dei redditi nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio) ovvero, per le imprese costituite da tempo inferiore, bilanci / dichiarazioni disponibili;
8. referenze bancarie che, con specifico riferimento all'iniziativa presentata, attestino la capacità dei soggetti proponenti di far fronte alla quota di mezzi propri prevista a proprio carico.

Documentazione tecnica:

1. perizia giurata dettagliata e descrittiva dell'immobile nel quale sarà localizzata l'iniziativa, completa delle indicazioni catastali, ed attestante che la destinazione d'uso dell'immobile è coerente con l'iniziativa prevista e che l'immobile è conforme alla normativa vigente e si trova nelle seguenti condizioni:
 - non esistano specifici vincoli (urbanistici, archeologici, etc.), ovvero, che per tali vincoli è possibile ottenere le necessarie autorizzazioni di legge, in relazione alle opere da realizzare ed alle destinazioni d'uso previste;
 - è in regola con tutti gli adempimenti legali e amministrativi (proprietà definitiva, non ipotecati, non abusivi, etc.);
 - è possibile acquisire e produrre al Beneficiario Finale, pena la revoca del contributo assegnato, tutte le autorizzazioni preventive necessarie alla realizzazione degli interventi di recupero e ristrutturazione entro e non oltre 90 giorni dalla data di

¹ Qualora a tale data e relativamente all'ultimo esercizio chiuso, l'impresa disponga di un bilancio definitivo ancorché non approvato, o di un preconsuntivo affidabile, quest'ultimo eventualmente anche riferito all'esercizio in corso, lo stesso può essere assunto quale "ultimo bilancio consuntivo"; in ogni caso l'esercizio al quale si riferisce l'ultimo bilancio consuntivo non può mai essere successivo a quello di avvio a realizzazione.

comunicazione di concessione del contributo.

La perizia dovrà obbligatoriamente comprendere i seguenti allegati:

- 📁 documentazione fotografica dell'immobile;
- 📁 planimetria generale in scala 1/100 dalla quale risultino la dimensione e la configurazione di tutte le aree e sulla quale è riportato, se del caso, il lay-out di macchinari e/o impianti, corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici.;
- 📁 principali elaborati grafici relativi all'edificio oggetto dell'intervento in scala 1/100.

La planimetria e gli elaborati grafici dovranno essere debitamente quotati e firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da suo procuratore speciale.

2. dichiarazione del proprietario dell'immobile nell'ambito del quale viene realizzato il programma di investimenti da agevolare, attestante l'assenso alla realizzazione del programma stesso (solo nel caso in cui il proprietario sia diverso dal titolare della domanda di agevolazione).
3. documentazione a supporto di ciascuna voce di spesa indicata nel formulario di progetto, costituita da:
 - per l'acquisto di immobili esistenti (spesa ammissibile solo nel caso di delocalizzazione o per la tipologia di impresa: "cooperativa sociale"): certificato catastale e certificazione di un professionista qualificato indipendente o un organismo debitamente autorizzato nella quale si conferma che il prezzo d'acquisto non è superiore al valore di mercato, a meno che tale valore non risulti da parametri oggettivi ed incontestabili;
 - per le opere murarie da realizzare: computo metrico estimativo, firmato da un professionista abilitato iscritto all'albo, redatto secondo il Prezzario Lavori Pubblici Regione Campania pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania - Numero speciale del 18 dicembre 2002;
 - per l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e servizi reali: preventivi di spesa in originale ovvero, qualora il bene non sia disponibile presso altri, dichiarazione di unico fornitore, su carta intestata del medesimo, resa e sottoscritta ai sensi del disposto del D.P.R. 445/2000 attestante tale circostanza;

3.8.3 Valutazione delle domande

L'attività istruttoria delle domande di agevolazione, indipendente dal procedimento di valutazione prescelto (sportello - graduatoria), dovrà essere svolta dal Beneficiario Finale o dal Soggetto terzo individuato attraverso procedure di evidenza pubblica. La valutazione dovrà articolarsi nelle seguenti fasi:

- controllo di ammissibilità formale;
- controllo di ammissibilità sostanziale;
- valutazione di merito.

Controllo di ammissibilità formale

Il controllo di ammissibilità sarà finalizzato a verificare i seguenti aspetti:

- a) completezza della documentazione presentata;
- b) correttezza formale della documentazione;
- c) presenza dei requisiti soggettivi in capo alle imprese richiedenti;
- d) localizzazione dell'iniziativa all'interno di una delle aree agevolabili;
- e) appartenenza dell'iniziativa ad una delle tipologie di attività ammissibili;
- f) ammontare massimo del programma di spesa non superiore ai limiti indicati nel bando.

Il Beneficiario Finale dovrà prevedere l'esclusione dalla successiva attività istruttoria per le domande in cui sarà riscontrata l'assenza di uno solo dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f). Sarà cura del Beneficiario finale inviare a ciascuna impresa esclusa per mancanza dei requisiti formali una nota contenente le motivazioni di tale esclusione.

Controllo di ammissibilità sostanziale

Le iniziative non escluse per mancanza dei requisiti saranno sottoposte al controllo di ammissibilità sostanziale che sarà volto ad accertare:

- la coerenza e l'integrazione dell'iniziativa con l'intervento previsto dal PI, nell'ambito dell'Azione a) della Misura 5.2 del POR Campania 2000-2006, con riferimento, in particolare, alla realizzazione degli obiettivi e all'idea forza del PI in coerenza con la relativa scheda approvata;
- la validità tecnico-economico-finanziaria dell'iniziativa;
- l'ammissibilità delle spese oggetto del programma di investimenti.

Valutazione di merito

La valutazione di merito dovrà essere svolta dal Beneficiario Finale o dal Soggetto terzo individuato dalla Regione attraverso procedure di evidenza pubblica assegnando a ciascuna iniziativa proposta un punteggio calcolato applicando i criteri di valutazione indicati nel Complemento di Programmazione per l'Azione a) della Misura 5.2 e gli eventuali criteri aggiuntivi individuati in ogni Progetto Integrato.

Di seguito si riporta l'elenco dei criteri minimi che dovranno esser presenti nel Bando, nonché i relativi obiettivi e parametri di valutazione. E' compito del Beneficiario Finale definire gli scaglioni di punteggio.

In caso di procedura automatica (solo per aiuti "de minimis") il Beneficiario Finale definisce una soglia minima di punteggio utile per l'ammissione ai finanziamenti.

Rif.	Criterio	Obiettivi	Parametri di valutazione
------	----------	-----------	--------------------------

Caratteristiche dei soggetti proponenti

1	Rilevanza della componente giovanile	Sviluppo dell'imprenditoria giovanile	Partecipazione finanziaria al capitale sociale di soci giovani, espressa in rapporto percentuale sulla composizione totale
2	Rilevanza della componente femminile	Sviluppo dell'imprenditoria femminile	Partecipazione finanziaria al capitale sociale di donne, espressa in rapporto percentuale sulla composizione totale
3	Premialità per l'impresa sociale	Sviluppo delle cooperative sociali	Presenza/Assenza della forma giuridica "cooperativa sociale"

Caratteristiche del progetto

4	Contenuto di innovazione del progetto	Adozione di metodologie innovative sotto il profilo della tecnologia impiegata e dei modelli di gestione	Rapporto percentuale investimenti in strumenti innovativi e servizi reali/investimento totale ammesso
5	Compatibilità ambientale	Assicurare la concreta attuazione della sostenibilità ambientale	Certificazione ambientale ISO 14001 / EMAS Riduzione impatto ambientale
6	Impatto occupazionale complessivo	Massimizzazione dell'occupazione	Rapporto tra investimento totale ammissibile e n° nuovi occupati attivati dall'iniziativa
7	Impatto occupazionale con riferimento a soggetti deboli (giovani, donne, soggetti svantaggiati)	Massimizzazione dell'occupazione giovanile, femminile e dei soggetti svantaggiati	Rapporto percentuale n° nuovi occupati giovani, donne e soggetti svantaggiati / totale nuovi occupati
8	Partecipazione finanziaria del soggetto proponente	Assicurare l'efficacia e l'efficienza degli interventi	Rapporto percentuale mezzi propri (al netto di qualunque aiuto e del ricorso al credito)/ investimento totale ammessi
9	Agevolazione richiesta in misura inferiore rispetto al massimo previsto	Massimizzare l'effetto delle risorse finanziarie pubbliche disponibili	Percentuale di riduzione richiesta rispetto al massimale
10	Localizzazione dell'iniziativa in siti oggetto di interventi di recupero finanziati con fondi pubblici	Recupero e valorizzazione del patrimonio architettonico locale come volano di sviluppo	Presenza/Assenza
11	Localizzazione dell'iniziativa in siti di particolare pregio storico e/o culturale e/o artistico, ai sensi della legge 1089/39	Recupero e valorizzazione del patrimonio architettonico locale come volano di sviluppo	Presenza/Assenza
12	Iniziativa che prevede un collegamento funzionale tra due o più imprese	Favorire l'integrazione "a sistema" tra gli interventi finanziati	Presenza/Assenza

Rif.	Criterio	Obiettivi	Parametri di valutazione
------	----------	-----------	--------------------------

I seguenti criteri sono facoltativi:

13	Tempi di realizzazione dell'iniziativa	Favorire le iniziative maggiormente cantierabili	n° di mesi previsti per la realizzazione dell'iniziativa
14	Coerenza dell'iniziativa con le strategie di sviluppo locale	Favorire le iniziative che consentano di qualificare l'offerta rispetto all'ambito territoriale di riferimento	Grado di coerenza
15	Aspetti qualitativi e di completezza del progetto	Premiare le migliori proposte progettuali	Grado di qualità e completezza del progetto, della metodologia progettuale e di investimento adottata

In Allegato 2 si riportano delle indicazioni procedurali ai fini dell'applicazione dei criteri di valutazione sopra elencati.

E' obbligo del Beneficiario Finale dare adeguato riconoscimento al principio di pari opportunità e di compatibilità ambientale degli interventi. Per l'applicazione dei predetti principi si rimanda rispettivamente alle Linee Guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero Per le Pari Opportunità, *Linee guida per la redazione e la valutazione dei Complementi di Programmazione in relazione al rispetto del principio di pari opportunità per donne e uomini - V.I.S.P.O (Valutazione impatto strategico pari opportunità)*, Luglio 2000, nonché alle Linee Guida Regionali, e al "Parere ambientale" sul Progetto Integrato di riferimento emesso dall'Autorità Ambientale della Regione Campania.

Il Beneficiario Finale deve sottoporre a verifica a consuntivo il valore degli indicatori suscettibili di variazioni al fine di evidenziarne gli eventuali scostamenti in diminuzione rispetto a quelli posti a base per la formazione delle graduatorie.

Qualora il valore del singolo indicatore subisca uno scostamento in diminuzione superiore alla percentuale massima di scostamento indicata dal Beneficiario Finale nel bando, le agevolazioni debbono essere revocate.

Concessioni provvisorie

Il Beneficiario Finale a seguito della valutazione e del punteggio attribuito a ciascuna iniziativa, pubblicherà sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania - BURC l'elenco provvisorio delle iniziative valutate ammissibili ed idonee e quello delle domande non ammesse, con l'indicazione delle cause di esclusione.

Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC i soggetti non ammessi e quelli non classificati in posizione utile potranno presentare istanza motivata di riesame. Il Beneficiario Finale entro i successivi 30 giorni provvederà a valutare le istanze e a pubblicare l'elenco definitivo dei progetti ammessi e delle domande non ammesse.

La concessione del contributo avverrà seguendo l'ordine decrescente di punteggio nel caso di "graduatoria" o secondo l'ordine cronologico di arrivo nel caso di "sportello" fino all'esaurimento dei fondi disponibili.

I soggetti proponenti destinatari del contributo dovranno ricevere la notifica del risultato della valutazione, a mezzo raccomandata AR, di norma entro 60 giorni dalla data di

pubblicazione dell'elenco definitivo sul BURC, con l'indicazione degli investimenti ammessi alle agevolazioni suddivisi per capitolo di spesa - separatamente per i beni acquistati direttamente dall'impresa e per quelli acquisiti in locazione finanziaria, dell'ammontare del contributo concesso in via provvisoria e dell'ammontare dei mezzi propri da apportare.

I soggetti destinatari dovranno restituire al Beneficiario Finale, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della notifica, uno specifico atto di adesione ed obbligo, redatto secondo un facsimile che sarà reso disponibile dal Beneficiario Finale stesso, che impegnerà gli stessi a realizzare l'iniziativa secondo quanto indicato nel formulario di progetto approvato, ed a rispettare tutti gli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda di contributo.

3.8.4 Realizzazione delle iniziative

I soggetti destinatari del contributo saranno responsabili per il raggiungimento dei risultati attesi e degli obblighi sottoscritti nel modulo di domanda e nel successivo atto di adesione ed obbligo.

Il programma di spesa dovrà essere avviato entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'assegnazione del contributo e dovrà concludersi entro il termine indicato dal Beneficiario Finale nel rispetto del Cronogramma del PI approvato.

A tal fine si precisa che:

- la data di avvio del programma è quella relativa al primo dei titoli di spesa ammissibili, ancorché quietanzato o pagato successivamente, ivi compresi, qualora vi siano beni acquisiti con la locazione finanziaria, quelli intestati alla società di leasing;
- la data di ultimazione del programma è quella relativa all'ultimo dei titoli di spesa ammissibili ovvero, per i beni in leasing, quella relativa all'ultimo verbale di consegna dei beni.

In base alle modalità di acquisizione si considerano ultimati gli investimenti quando:

- a) tutti i beni siano stati consegnati ovvero realizzati, installati e funzionanti;
- b) per i servizi sia stato stipulato un apposito contratto di fornitura;
- c) i costi siano stati interamente fatturati all'impresa destinataria;
- d) i costi siano stati integralmente pagati ovvero, nell'ipotesi di locazione finanziaria, l'ammontare dei canoni corrisposti sia almeno pari all'agevolazione spettante e, comunque, non inferiore al 30% del costo agevolabile dei beni acquisiti.

Il termine di realizzazione dell'iniziativa potrà essere prorogato di 6 mesi, comunque in riferimento al Cronogramma del PI approvato ed in ogni caso non oltre il termine perentorio del 31 giugno 2008. La proroga, opportunamente motivata e palesemente indipendente da negligenze o colpe del destinatario ("cause di forza maggiore"), dovrà essere preventivamente richiesta dall'impresa almeno 4 mesi prima della scadenza dal termine e debitamente autorizzata dal Beneficiario Finale. Se alla scadenza dei termini, eventualmente prorogati, gli investimenti sono stati effettuati solo in parte, il contributo è erogato in relazione ai soli investimenti realizzati, purché il loro valore complessivo non sia inferiore al 60% del totale degli investimenti preventivamente ammessi e purché il programma realizzato sia funzionalmente equivalente a quello approvato.

Eventuali variazioni rispetto a quanto le imprese hanno attestato nelle domande di contributo o nel formulario di progetto, sono tempestivamente comunicate al Beneficiario Finale, ai fini della valutazione di congruenza ed ammissibilità delle suddette variazioni, ovvero dell'emanazione di "opportune misure" per consentire all'impresa destinataria di non incorrere nella revoca dei finanziamenti.

Tutta la documentazione relativa al progetto ed alla sua attuazione (es.: atti, contratti, documenti di spesa e di pagamento, etc.) dovranno essere tenuti a disposizione dall'impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni previsti dal Bando per la durata di 5 anni dalla data di erogazione del saldo.

Nel Formulario di progetto l'impresa dovrà indicare il luogo dove è conservata la documentazione in originale di progetto e di spesa, nonché il luogo, se diverso, dove sono tenuti i libri contabili e fiscali obbligatori.

Su tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa i soggetti destinatari dovranno apporre, anche a mezzo di apposito timbro, la dicitura "*fattura pagata con il concorso delle risorse FESR - P.O.R. Campania 2000/2006 - Asse V Città - Azione a) Misura 5.2*". La diretta connessione con il progetto ammesso al contributo deve essere espressamente indicata anche in sede di "contabilizzazione" nei registri obbligatori dei documenti giustificativi di spesa presentati.

Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controlli in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando un apposito conto corrente aperto dal beneficiario sul quale dovranno transitare esclusivamente i predetti pagamenti, gli accrediti delle tranche di contributo ed ulteriori versamenti a copertura.

3.8.5 Erogazioni

Le imprese beneficiarie potranno richiedere l'erogazione dei contributi in tre tranches (prima quota, seconda quota e saldo). Le tranches di contributo verranno accreditate sull'apposito C/C bancario aperto a tal uopo dalle imprese beneficiarie per la gestione finanziaria dell'investimento.

a) Richieste della prima quota

Le imprese beneficiarie potranno ottenere l'erogazione del 40% del contributo assegnato, a titolo di anticipazione, dietro presentazione di apposita domanda.

La domanda di erogazione dell'anticipazione dovrà essere compilata secondo il facsimile che verrà reso noto dal Beneficiario Finale e dovrà essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria ai sensi del disposto del D.P.R. n. 445/2000.

Allegata alla domanda dovrà essere presentata la seguente documentazione:

1. fotocopia di un documento d'identità del firmatario, in corso di validità;
2. fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore del Beneficiario Finale, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta, di importo pari al 40% dell'intero contributo assegnato e con durata non inferiore alla durata prevista del progetto di investimenti, rinnovabile per eventuali proroghe, secondo il facsimile che verrà reso noto dal Beneficiario Finale. La firma apposta in calce alla fideiussione o alla polizza assicurativa dal funzionario incaricato dovrà essere autenticata da un notaio, con la convalida dei poteri di firma del firmatario e della sua capacità di impegnare la società emittente. La fideiussione sarà estinta a seguito del collaudo finale;
3. certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in originale, di data non anteriore a 6 mesi, con indicazione che nei confronti dell'impresa non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali, e corredato della dicitura antimafia;
4. copia della richiesta delle informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. 3.6.1998, n. 252, qualora l'importo delle agevolazioni sia superiore a 154.937,07 euro;
5. nel caso in cui il programma di spesa preveda l'acquisizione di beni in locazione

finanziaria: copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) dei relativi contratti di locazione finanziaria;

6. nel caso in cui il piano finanziario di copertura degli investimenti del programma agevolato preveda l'indebitamento sul mercato a medio e lungo termine: copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) della relativa delibera degli enti creditizi;
7. ad eccezione delle imprese individuali, documentazione attestante l'impegno a versare i mezzi propri nella misura indicata nel provvedimento di concessione entro e non oltre la data di completamento dell'iniziativa, e precisamente:
 - a) nel caso di aumento del capitale sociale:
 - i) copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) del relativo verbale di Assemblea Straordinaria o, per le società di persone, di una dichiarazione in tal senso, sottoscritta da tutti i soci con firma autenticata, contenente un espresso riferimento al programma agevolato al quale l'aumento è destinato;
 - ii) copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) dell'attestazione del deposito della delibera di aumento del capitale sociale presso la competente cancelleria del tribunale ovvero dichiarazione del notaio in tal senso;
 - iii) copia autentica della ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'imposta dovuta al competente Ufficio del Registro;
 - b) nel caso di conferimento dei soci in conto aumento del capitale sociale:
 - i) copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) del relativo verbale del Consiglio di Amministrazione o del competente organo sociale che ha deliberato il conferimento con le relative quote o, per le società di persone, di una dichiarazione in tal senso, sottoscritta da tutti i soci con firma autenticata, contenente un espresso riferimento al programma agevolato al quale il conferimento è destinato;
 - ii) copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) della ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'imposta dovuta al competente Ufficio del Registro;

b) Richieste della seconda quota

Le imprese beneficiarie potranno ottenere l'erogazione di un ulteriore 40% del contributo assegnato dietro presentazione di apposita domanda, subordinatamente alla dimostrazione di aver realizzato investimenti e pagato integralmente fatture per un importo almeno pari al 40% del totale dell'investimento al netto dell'IVA.

La domanda di erogazione dell'acconto dovrà essere compilata secondo il facsimile che verrà reso noto dal Beneficiario Finale e dovrà essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria ai sensi del disposto del D.P.R. n. 445/2000.

Allegata alla domanda dovrà essere presentata la seguente documentazione:

1. la documentazione di cui ai punti 1, 3 e 4 del precedente paragrafo a);
2. elenco di tutte le fatture relative agli acquisti effettuati nell'ambito del programma di spesa agevolato, ordinato, per ogni categoria di spesa prevista, secondo la data di emissione delle fatture stesse e numerato progressivamente, contenente i riferimenti delle fatture e con indicazione degli estremi di annotazione delle stesse sui libri e registri contabili e fiscali obbligatori;
3. copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) delle fatture emesse dai fornitori, ordinate come nell'elenco di cui sopra, delle bollette doganali d'importazione nel caso di acquisto di beni provenienti dai Paesi extracomunitari;
4. elenco dei pagamenti effettuati, ordinato come nell'elenco di cui sopra, contenente i riferimenti delle fatture e con indicazione delle modalità di pagamento e degli estremi di annotazione dei pagamenti sui libri e registri contabili e fiscali obbligatori;
5. lettere di quietanza liberatoria, in originale, ordinate come nell'elenco di cui sopra, a ciascuna delle quali dovranno essere allegati:
 - fotocopia dei relativi bonifici bancari;
 - fotocopia degli estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti;
6. perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale che, facendo riferimento alla documentazione di cui ai punti 2 e 3 precedenti, descriva dettagliatamente gli investimenti effettuati, evidenziando l'esistenza di eventuali differenze tra preventivato e realizzato, ed attesti che l'ammontare degli investimenti realizzati è almeno pari al 40% delle spese per l'intero investimento. Nel caso in cui lo stato d'avanzamento riguardi opere murarie, la perizia dovrà attestare la conformità delle opere eseguite alla concessione o all'autorizzazione edilizia comunale, con l'indicazione degli estremi della stessa, ovvero, nel caso di opere interne, alla comunicazione al Sindaco, ovvero che le opere realizzate non necessitano di concessione, di autorizzazione né di comunicazione, e che la destinazione d'uso delle opere stesse è conforme all'attività ivi svolta o da svolgere dall'impresa;
7. nel caso in cui lo stato di avanzamento riguardi l'acquisto di immobile esistente (ammesso esclusivamente per le iniziative che prevedono delocalizzazione o per le cooperative sociali): copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) dell'atto e/o contratto definitivo, registrato e/o trascritto ove previsto, che attesti la piena proprietà e la completa ed incondizionata disponibilità dell'immobile nell'ambito del quale viene realizzata l'iniziativa;
8. nel caso in cui lo stato di avanzamento riguardi l'acquisto di brevetti e know-how: copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) del contratto di compravendita in forma pubblica o scrittura privata autenticata, della nota di trascrizione dell'atto di compravendita nel Registro dei brevetti (solo per i brevetti) e della ricevuta di iscrizione nel bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, nonché perizia di stima giurata. Per il know-how il contratto deve contenere la

clausola di impegno da parte del fornitore a trasferire tutte le informazioni e gli elaborati per l'applicazione effettiva dello stesso;

9. nel caso in cui lo stato di avanzamento riguardi servizi reali: copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) dei contratti stipulati. Per contratto si intende: lettera di incarico, contratto o ordine controfirmati dal fornitore per accettazione;
10. documentazione attestante l'avvenuto versamento dei mezzi propri in misura non inferiore al 40% dell'ammontare previsto nel progetto approvato, e precisamente:
 - a) nel caso di nuovi apporti e/o conversione di preesistenti poste del passivo: copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) delle contabili bancarie², nel caso di aumento e/o conferimento con nuovi apporti, o delle delibere societarie o documentazioni contabili, nel caso di conversione di preesistenti poste del passivo, comprovanti l'avvenuto versamento del capitale proprio nella misura prevista;
 - b) nel caso di utili accantonati:
 - i) copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) del bilancio approvato;
 - ii) copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) del verbale di Assemblea Ordinaria o, per le società di persone, di una dichiarazione sull'avvenuto accantonamento degli utili sottoscritta da tutti i soci con firma autenticata, contenente un espresso riferimento al programma agevolato al quale l'accantonamento è destinato;
 - c) nel caso di ammortamenti anticipati:
 - i) copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) del bilancio approvato dal quale risultino evidenziati gli ammortamenti anticipati;
 - ii) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa o di un procuratore speciale ai sensi del disposto del D.P.R. n. 445/2000, attestante che gli ammortamenti anticipati sono destinati al programma agevolato, contenente il riferimento al programma stesso e l'impegno al mantenimento degli stessi per tutta la durata del programma;
 - d) nel caso di imprese individuali, copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) delle contabili bancarie e/o copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) delle dichiarazioni dei redditi e della documentazione contabile utili a dimostrare l'avvenuto incremento del patrimonio netto nella misura necessaria.

Si sottolinea che per tutte le ipotesi diverse dall'apporto di "mezzi freschi" l'utilizzo delle poste di bilancio non deve compromettere l'equilibrio finanziario preesistente.

c) Richieste di saldo e documentazione finale di spesa

Le imprese beneficiarie potranno ottenere l'erogazione del saldo del contributo assegnato, pari al 20% dell'importo del contributo stesso, dietro presentazione di apposita domanda e della documentazione finale di spesa. La richiesta dovrà essere formulata non oltre 4 mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti.

² Le contabili devono contenere l'indicazione del nome di chi versa (il socio), del beneficiario (la società) e la causale del versamento (conferimento socio in c/aumento capitale sociale per il progetto ...).

La domanda di erogazione del saldo dovrà essere compilata secondo il facsimile che verrà reso noto dal Beneficiario Finale e dovrà essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria ai sensi del disposto del D.P.R. n. 445/2000.

Allegata alla domanda dovrà essere presentata la documentazione finale di spesa che consiste in :

1. la documentazione di cui ai punti 1, 3 e 4 del precedente paragrafo a);
2. la documentazione di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 8 e 9 del precedente paragrafo b);
3. visura camerale ordinaria, in originale, rilasciata dalla C.C.I.A.A., da cui risulti, tra l'altro, il codice primario di classificazione economica ISTAT '91;
4. copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) dell'estratto aggiornato del libro soci (solo se previsto fiscalmente);
5. perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale che relazioni dettagliatamente sullo svolgimento degli investimenti realizzati, attesti l'avvenuto completamento dell'iniziativa e la regolare funzionalità delle forniture, il rispetto delle norme di sicurezza degli ambienti di lavoro, il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti e ogni altro elemento utile a dimostrare la realizzazione degli investimenti. Nel caso in cui gli investimenti riguardino anche opere murarie, la perizia dovrà descrivere dettagliatamente lo svolgimento dei lavori eseguiti ed attestare la conformità degli stessi alla concessione o all'autorizzazione edilizia comunale, con l'indicazione degli estremi della stessa, ovvero, nel caso di opere interne, alla comunicazione al Sindaco, ovvero che le opere realizzate non necessitano di concessione, di autorizzazione né di comunicazione, e che la destinazione d'uso delle opere stesse è conforme all'attività svolta o da svolgere dall'impresa. La perizia dovrà obbligatoriamente comprendere i seguenti allegati:
 - ▣ copia della comunicazione di ultimazione dei lavori già inviata al Comune e riportante la data di acquisizione da parte dello stesso (solo nei casi previsti);
 - ▣ certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori e contenente, per i casi previsti dalla normativa vigente, la conformità delle opere realizzate al progetto approvato (solo nei casi previsti);
 - ▣ certificato di collaudo statico, ove previsto dalle specifiche norme (solo nei casi previsti);
6. nel caso di acquisto di beni in locazione finanziaria, copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) dell'ultimo verbale di consegna dei beni;
7. dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal titolare / legale rappresentante (ovvero procuratore speciale³), utilizzando lo schema che verrà messo a disposizione dal Beneficiario Finale, che attesti la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa, ovvero, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, dei relativi verbali di consegna, con il macchinario, l'impianto o l'attrezzatura stessa, e corredata di apposito elenco contenente i riferimenti delle fatture, la descrizione del bene, il relativo n° di matricola/serie e gli elementi comprovanti la data della consegna (bolla relativa al trasporto, ecc.). Qualora non sia riscontrabile il n° di matricola/serie, il beneficiario dovrà attribuire uno specifico numero identificativo da indicare nell'elenco e da riportare su una specifica targhetta, da apporre sul bene, che deve riportare in modo chiaro ed indelebile il numero con il quale il bene medesimo è stato trascritto nell'elenco ed il riferimento al cofinanziamento ottenuto;
8. documentazione attestante l'avvenuto versamento dei mezzi propri nell'intero ammontare previsto nel progetto approvato;

³ In tal caso occorre allegare, inoltre, copia autentica (ai sensi del D.P.R. 445/2000) della procura speciale.

9. copia della comunicazione di ultimazione dei lavori già inviata al Comune e riportante la data di acquisizione da parte dello stesso (solo nei casi previsti);
10. certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori e contenente, per i casi previsti dalla normativa vigente, la conformità delle opere realizzate al progetto approvato (solo nei casi previsti);
11. certificato di collaudo statico, ove previsto dalle specifiche norme (solo nei casi previsti);
12. certificato di abitabilità ovvero di agibilità, rilasciato dal Comune in relazione al titolo autorizzativo con il quale sono stati eseguiti i lavori (solo nei casi previsti). Con riferimento a questa certificazione si precisa quanto segue:
 - nel caso in cui l'abitabilità o l'agibilità debba ritenersi acquisita per "silenzio-assenso", il certificato potrà essere sostituito da una dichiarazione, inviata anche al Comune, resa dal titolare del progetto, congiuntamente al Direttore dei Lavori/Tecnico incaricato della predisposizione degli atti inviati al Comune, nella quale si attesta che sono state seguite tutte le procedure previste dalla legge, che il Comune non ha interrotto i termini per il rilascio del certificato con richieste di integrazioni, che sono decorsi infruttuosamente i tempi previsti e che, ai sensi di legge, l'abitabilità, ovvero l'agibilità, è da ritenersi acquisita. Copia della dichiarazione inoltrata al Comune e riportante la data di acquisizione da parte dello stesso, va allegata alla dichiarazione inviata al Beneficiario Finale;
 - se i lavori eseguiti sono di tipologia ed entità tale da rientrare nei casi in cui non è previsto la certificazione di cui sopra, si potrà produrre una dichiarazione nella quale il Direttore dei Lavori/Tecnico incaricato della predisposizione degli atti inviati al Comune, congiuntamente al titolare del progetto, attestano tale condizione. Anche per questa dichiarazione, come per la precedente, va documentato l'invio di una copia al Comune;
13. certificato sanitario attestante le favorevoli condizioni igienico-sanitarie dei locali nei quali si svolge l'attività.

In alternativa, le imprese potranno omettere di inviare i documenti elencati ai precedenti punti da 9 a 13, purché la perizia giurata di cui al precedente punto 5 riporti in dettaglio le informazioni in essi contenute. L'impresa ha comunque l'obbligo di conservare tali documenti ed esibirli qualora richiesti dal Beneficiario Finale.

Il saldo del contributo verrà erogato dopo i controlli effettuati sulla documentazione finale di spesa da parte del Beneficiario Finale entro 3 mesi dal ricevimento della documentazione finale di spesa dell'impresa, previa rideterminazione del contributo in relazione al tasso effettivo di attualizzazione/rivalutazione, all'ammontare definitivo degli investimenti ammissibili come effettivamente realizzati ed allo svolgimento temporale degli stessi.

3.9 Revoca delle agevolazioni

Nei Bandi dovrà essere prevista la revoca, totale o parziale, delle agevolazioni concesse da parte del Beneficiario Finale, quando:

- per le stesse spese oggetto della domanda di agevolazione sono state cumulate agevolazioni previste da altre norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, dando così luogo ad un'intensità totale d'aiuto superiore al livello fissato dalla vigente normativa comunitaria;
- i controlli effettuati evidenziano l'insussistenza delle condizioni previste dalla legge o dal presente regolamento;

- i beni oggetto dell'agevolazione risultano essere stati ceduti, alienati o distratti, nei cinque anni successivi alla data di ultimazione dell'investimento;
- gli elementi che hanno determinato l'attribuzione del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie, o per il giudizio di ammissibilità, subiscano variazioni superiori ai limiti di scostamento indicati nel bando;
- entro 12 mesi dalla data di erogazione della prima quota di contributo, l'impresa non sia in condizione di dimostrare di avere sostenuto e pagato spese per un importo complessivo, al netto dell'IVA, pari al 40% dell'intero programma di spesa approvato;
- l'ammontare degli investimenti realizzati alla scadenza del termine perentorio fissato dal Beneficiario Finale risulti inferiore al sessanta per cento degli investimenti ammessi.

In caso di revoca delle agevolazioni, dovrà essere prevista la restituzione, integrale o parziale, maggiorata di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data della restituzione del contributo. Nei casi di revoca per alienazione, cessione o distrazione dei beni agevolati prima che sia trascorso il periodo di cinque anni, la misura del predetto tasso è maggiorata di cinque punti percentuali.

E' altresì necessario specificare negli atti di revoca le modalità con cui le somme sono restituite al Beneficiario Finale.

Se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, è prevista l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie del comma 2, del medesimo articolo.

ALLEGATO 1 - TIPOLOGIA DI SERVIZI AMMISSIBILI
(di cui al punto E del paragrafo 3.7 delle presenti Linee Guida)

SERVIZI DESTINATI AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA AZIENDALE

Area della produzione

1. Ottimizzazione del layout e dei flussi produttivi;
2. Progettazione dei metodi di lavoro;
3. Progettazione dei sistemi di programmazione e controllo della produzione;
4. Ottimizzazione dell'utilizzo degli impianti.

Area dell'organizzazione

1. "Check up" aziendale;
2. Analisi dei bisogni formativi e piani di formazione;
3. Semplificazione di flussi procedurali;
4. Analisi, descrizione e progettazione della microstruttura (posti di lavoro, compiti e mansioni);
5. Analisi e progettazione della macrostruttura (organigramma, funzioni e responsabilità)
6. Programmi di riduzione costi.

SERVIZI PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

1. "Audit" ambientale;
2. Analisi dei consumi energetici e pianificazione di interventi di risparmio energetico;
3. Introduzione di sistemi tecnologici avanzati per il disinquinamento in relazione all'attività produttiva;
4. Sistema di certificazione ambientale.

RICERCA DI NUOVI MERCATI PER IL COLLOCAMENTO DEI PRODOTTI

Area di individuazione dello scenario

1. Analisi di settore e di mercato;
2. Identificazione delle caratteristiche (abitudini, motivazioni) e dei requisiti di qualità/prezzo dei diversi segmenti di mercato;
3. Analisi e ridefinizione della gamma dei prodotti.

Area delle scelte strategiche

1. Analisi e valutazione delle opportunità;

2. Analisi e valutazione delle risorse umane, organizzative, tecnologiche e finanziarie;
3. Costruzione e selezione delle alternative strategiche, in termini di fattori di sviluppo (prodotti, mercati, tecnologie, risorse umane e finanziarie, qualità);
4. Pianificazione pluriennale di obiettivi, azioni, investimenti.

Area di definizione degli obiettivi sul mercato

1. Quantificazione e identificazione di obiettivi di vendita;
2. Analisi delle leve del marketing e valutazione dell'elasticità della domanda alle leve di marketing;
3. Definizione dell'offerta ai diversi segmenti di destinazione (gamma prodotti e servizi/qualità/prezzi/condizioni).

Area della definizione delle azioni marketing

1. Definizione delle politiche di vendita;
2. Progettazione dell'insieme di strumenti (siti Internet, media pubblicitari classici, iniziative promozionali, azione ai punti di vendita, servizi di assistenza) e relative ricerche di supporto.

SVILUPPO DI SISTEMI DI QUALITÀ

Area prodotto/processo

1. Valutazione del sistema di qualità e conformità con le norme ISO-UNI;
2. Piani di qualità;
3. Manuale della qualità;
4. Informazione e formazione su norme, standard e tecniche per la qualità;
5. Sistemi di certificazione;

Area della qualità totale

1. Analisi del livello di soddisfazione del cliente;
2. Analisi del valore;
3. Sistemi di misura delle prestazioni interne;
4. Analisi dei punti critici, delle priorità, della praticabilità dello sviluppo quantitativo;
5. Formazione;
6. Sistemi di visibilità, motivazione e mobilitazione dei gruppi di miglioramento.

SERVIZI FINALIZZATI AL COMMERCIO ELETTRONICO

Area Internet e commercio elettronico

1. Progettazione e costruzione di pagine Web finalizzate all'attività di commercio elettronico.

ALLEGATO 2 - ESPLICITAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

(in riferimento alla sezione "valutazione di merito" del paragrafo 3.8.3 delle presenti Linee Guida)

- Rif. 1 Sono considerati "giovani" i soci che alla data di presentazione della domanda hanno un'età compresa tra i 18 ed i 29 anni. Dovrà essere attribuito il punteggio massimo alle imprese "giovanili" che alla data di presentazione della domanda avranno le seguenti caratteristiche: ditte individuali il cui titolare ha un'età compresa tra i 18 ed i 29 anni ovvero società con maggioranza, sia finanziaria che numerica, di soci con età compresa tra i 18 ed i 29 anni ovvero una società con totalità dei soci con età compresa tra i 18 ed i 35 anni.
- Rif. 2 Dovrà essere attribuito il punteggio massimo alle imprese "femminili" che alla data di presentazione della domanda avranno le seguenti caratteristiche: ditte individuali il cui titolare è una donna ovvero, con riferimento alla data di presentazione della domanda, una società di persone / cooperativa che presenta una maggioranza numerica di donne in misura non inferiore al 60%, indipendentemente dalle quote di capitale detenute, ovvero società di capitali le cui quote di partecipazione al capitale devono essere per almeno i 2/3 di proprietà di donne e gli organi di amministrazione devono essere costituiti per almeno i 2/3 da donne.
- Rif. 3 La definizione di "cooperativa sociale" è contenuta nella L. 381/1991 che disciplina il settore. In particolare, sono cooperative sociali le imprese associative che, fondate sul principio di solidarietà e operanti in funzione di interessi più estesi di quelli mutualistici, hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità umana alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento delle attività ammissibili finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Si applicano, se compatibili con la citata legge, le norme relative al settore di attività in cui le cooperative operano. La denominazione sociale dovrà riportare comunque l'indicazione di "cooperativa sociale".
- Rif. 4 Ai fini del calcolo di questo indicatore verranno considerati gli investimenti in tecnologie/strumenti innovativi e/o in servizi reali indicati dal beneficiario nel Formulario di progetto, come risultanti dall'esito istruttorio. Detti investimenti verranno rapportati al totale degli investimenti ammessi, anch'essi come risultanti dall'esito istruttorio.
- Rif. 5 Alle imprese che siano in possesso o dichiarino nel Formulario di progetto di avere intenzione di dotarsi di un sistema di certificazione ambientale ISO 14001 ovvero, in alternativa, di un sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS, dovrà essere attribuito il punteggio massimo. Punteggi minori, comunque sommabili, dovranno essere attribuiti alle imprese che, in mancanza delle citate certificazioni, abbiano avviato o dichiarino l'intenzione di avviare un percorso volto alla riduzione dell'impatto ambientale, attraverso la elaborazione di un documento di analisi e/o la realizzazione di un adeguato corso di formazione e sensibilizzazione per i propri dipendenti in merito ai rischi ambientali che derivano dalla attività espletata. Le certificazioni ovvero la documentazione che dimostri l'avvio del percorso di riduzione dell'impatto ambientale dovranno essere prodotte dalle imprese beneficiarie entro l'anno a regime in copia autentica.
- Rif. 6 Il numero di nuovi occupati è quello risultante dalla differenza tra il dato riferito all'esercizio a regime, ovvero il primo esercizio intero successivo alla data di completamento dell'iniziativa e quello riferito ai 12 mesi precedenti quello di presentazione della domanda, come rilevabile dal Formulario di progetto. Ai fini di cui sopra:

- il numero dei dipendenti è quello medio mensile degli occupati durante i dodici mesi di riferimento; esso è determinato sulla base dei dati rilevati alla fine di ciascun mese con riferimento agli occupati a tempo determinato e indeterminato iscritti nel libro matricola, compreso il personale in C.I.G. e con esclusione di quello in C.I.G.S.; i lavoratori a tempo parziale vengono considerati in frazioni decimali in proporzione al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento;
- il numero dei dipendenti è espresso in unità intere e un decimale, con arrotondamento per eccesso al decimale superiore.

Rif. 7 Per categorie “deboli” si intendono i giovani come sopra definiti, le donne ed i lavoratori svantaggiati così definiti ai sensi dell’art. 2 lettera g) del Regolamento CE n. 68/2001, ed alla luce del disposto del Regolamento CE n. 2204/2002, e precisamente:

- durante i primi sei mesi dall’assunzione, qualsiasi giovane di meno di 25 anni che non abbia in precedenza ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;
- qualsiasi persona affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico, che sia tuttavia in grado di entrare nel mercato del lavoro;
- qualsiasi lavoratore migrante che si sposta o si è spostato all’interno della Comunità o diviene residente nella Comunità per assumervi un lavoro e necessita di una formazione professionale e/o linguistica;
- durante i primi sei mesi dall’assunzione, qualsiasi persona che desideri riprendere un’attività lavorativa dopo un’interruzione di almeno tre anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;
- qualsiasi persona di più di 45 anni priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente;
- durante i primi sei mesi dall’assunzione, qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro da oltre 12 mesi consecutivi.

Rif. 8 Il capitale proprio investito o da investire nell’iniziativa è costituito dagli aumenti del capitale sociale e/o dai conferimenti dei soci in conto aumento del capitale stesso, deliberati (ad eccezione delle ditte individuali) dai competenti organi sociali entro la prima erogazione dei contributi e versati, anche da parte delle ditte individuali, in un’unica o più soluzioni, a partire dall’anno solare di presentazione della domanda e fino a quello di ultimazione del programma e, comunque, in relazione al piano di erogazione del contributo e non oltre la data di ultimazione del programma stesso. Nell’eventualità che la società, negli anni solari di realizzazione del suddetto programma di investimenti, produca utili ovvero effettui ammortamenti anticipati e li accantoni in un apposito fondo del patrimonio netto per tutta la durata del programma, gli stessi potranno essere presi in considerazione, in sostituzione del suddetto aumento, al netto delle eventuali perdite prodotte anno per anno nello stesso periodo e non ripianate, purché risultino da bilanci approvati. Tale apposito fondo deve essere destinato e vincolato alla realizzazione del programma di investimenti agevolato.

Per quanto concerne le imprese individuali, il capitale proprio è pari alla somma delle variazioni del patrimonio netto risultanti dai bilanci ovvero dei “prospetti delle attività e passività” redatti con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in

conformità agli artt. 2423 e seguenti del codice civile, relativi a ciascuno degli anni solari di realizzazione del programma di spesa.

Dovrà essere attribuito il punteggio massimo alle imprese giovanili, femminili e del non-profit, come sopra definite.

- Rif. 9 Sarà attribuito un punteggio proporzionalmente (per scaglioni) maggiore alle iniziative che richiedano il contributo in misura inferiore rispetto all'intensità massima di aiuto prevista.
- Rif. 10 La localizzazione dell'iniziativa in siti oggetto di interventi di recupero finanziati con fondi pubblici dovrà essere dimostrata mediante dichiarazione rilasciata dal proprietario del bene (in forma sostitutiva di atto notorio, se privato) attestante la natura dell'intervento di recupero effettuato o da effettuarsi, il periodo di realizzazione effettivo o previsto, il costo totale dell'intervento (effettivo o previsto), l'ammontare e la natura dei fondi pubblici attivati o da attivare.
- Rif. 11 La localizzazione dell'iniziativa in siti di particolare pregio storico e/o culturale dovrà essere dimostrata mediante certificato della competente Soprintendenza.
- Rif. 12 Il collegamento con altre iniziative istruite positivamente dovrà essere dimostrato attraverso appositi documenti (protocolli di intesa, convenzioni, accordi di collaborazione, etc.) sottoscritti da tutte le parti interessate.
- Rif. 13 Saranno premiate le iniziative che presentano tempi di realizzazione più contenuti rispetto al termine massimo indicato nel bando.
- Rif. 14 Fermo restando che le iniziative proposte dovranno rispondere agli indirizzi, alle priorità ed alle linee programmatiche del Progetto Integrato, dovranno essere premiate con un maggior punteggio le iniziative per le quali si evince la stretta coerenza con gli obiettivi di riduzione delle problematiche urbanistiche/ambientali.
- Rif. 15 L'indicatore intende privilegiare i progetti da cui emergano elementi esaustivi in termini di credibilità dell'analisi del mercato, chiarezza degli elaborati, entità e redditività dell'investimento, ottimizzazione dei costi, innovazione tecnologica e gestionale, organizzazione aziendale, strategia commerciale, etc.

Estratto dalla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 288 del 9.10.1999, pag.2

ORIENTAMENTI COMUNITARI SUGLI AIUTI DI STATO PER
IL SALVATAGGIO E LA RISTRUTTURAZIONE
DI IMPRESE IN DIFFICOLTÀ
(Comunicazione agli Stati membri e proposta di opportune misure)
(1999/C 288/02)

2. DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE DEGLI ORIENTAMENTI, ARTICOLAZIONE CON ALTRI TESTI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

2.1. CONCETTO DI IMPRESA IN DIFFICOLTÀ

(4) La Commissione ritiene ... che un'impresa sia in difficoltà, ai sensi dei presenti orientamenti, qualora essa non sia in grado, con le proprie risorse finanziarie o ottenendo i fondi necessari dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere le perdite che potrebbero condurla quasi certamente, senza un intervento esterno dei poteri pubblici, al collasso economico a breve o a medio termine.

(5) In particolare, l'impresa, a prescindere dalla sua dimensione, è comunque considerata in difficoltà,

a) se si tratta di società a responsabilità limitata (6), qualora abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto (7) e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure

b) se si tratta di società a responsabilità illimitata (8), qualora abbia perduto più della metà dei suoi fondi propri, quali indicati nei libri della società, e la perdita di più di un quarto di detti fondi sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure

c) per qualunque forma di impresa, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per avviare nei suoi confronti una procedura concorsuale per insolvenza.

(6) Si tratta in particolare delle forme di società di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 78/660/CEE del Consiglio (GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11) quale modificata, in particolare, dalla direttiva 90/605/CEE (GU L 317 del 16.11.1990, pag. 60).

(7) Per analogia con le disposizioni della direttiva 77/91/CEE del Consiglio (GU L 26 del 30.1.1977, pag. 1).

(8) Si tratta in particolare delle forme di società che figurano all'articolo 1 della direttiva 90/605/CEE.

APPENDICE

Definizione di piccola impresa valida fino al 31/12/2004

Estratto dall'Allegato I della Raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (Pubblicata sulla G.U.C.E. L 107 del 30 aprile 1996, pag. 4)

Articolo 1

...*(omissis)*

1. Ove sia necessario distinguere tra una piccola e una media impresa la "piccola impresa" è definita come un'impresa:

- avente meno di 50 dipendenti, e
- avente:
 - o un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro, oppure
 - un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di euro,
- e in possesso del requisito dell'indipendenza definito al paragrafo 3.

2. Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25 % o più da una sola impresa oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso. Questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

- se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo, individuale o congiunto, sull'impresa,
- se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da una sola impresa oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso.

3. Per il calcolo delle soglie di cui ai paragrafi 1 e 2, occorre sommare i dati dell'impresa destinataria e di tutte le imprese di cui detiene, direttamente o indirettamente, il 25 % o più del capitale o dei diritti di voto.

4. Qualora fosse necessario distinguere tra le microimprese e altri tipi di PMI, le microimprese sono quelle che occupano meno di 10 dipendenti.

5. Quando un'impresa, alla data di chiusura del bilancio, supera, verso l'alto o verso il basso, le soglie del numero di dipendenti o dei massimali finanziari specificati, perde o acquisisce la qualifica di "PMI", "media impresa", "piccola impresa" o "microimpresa" solo se detta circostanza si ripete durante due esercizi consecutivi.

6. Il numero di persone occupate corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato.

7. Le soglie per il fatturato e per il totale di bilancio sono quelle dell'ultimo esercizio contabile approvato di dodici mesi. Nel caso di un'impresa di nuova creazione, la cui contabilità non è stata ancora approvata, le soglie da applicare sono soggette ad una stima secondo buona fede eseguita nel corso dell'esercizio.

Definizione di piccola impresa in vigore dal 1/01/2005

Estratto dall'allegato alla Raccomandazione C(2003) 1422 della Commissione CE del 06/05/2003 che sostituisce la precedente Raccomandazione 96/280/CE relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese

...(omissis)

Articolo 2

Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

...(omissis)

2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

...(omissis)

Articolo 3

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce "impresa autonoma" qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.

2. Si definiscono "imprese associate" tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

- a. società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio ("business angels") che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti "business angels" in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
- b. università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- c. investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d. autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5000 abitanti.

3. Si definiscono "imprese collegate" le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

- a. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

- b. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma tramite una o più altre imprese, o con degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associate o collegata nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di sopporre legittimamente di non essere detenuta al 25%, o più, da una o più imprese collegate fra di loro o attraverso persone fisiche o un gruppo di persone fisiche. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.

Articolo 4

Dati necessari per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.

2. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.

3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5

Gli effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità-lavorative-anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- a. dai dipendenti che lavorano nell'impresa,
- b. dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa,
- c. dai proprietari gestori,
- d. dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.

Articolo 6

Determinazione dei dati dell'impresa

1. Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono dedotti dai conti dell'impresa stessa.

2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiunge il 100% dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati in modo proporzionale i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una data impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui

l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

...*(omissis)*